SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 15 aprile 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Cassa depositi e prestiti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1997-15 marzo 1998 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

98A2709

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 2:

Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a.: Obbligazioni: «7% - 8% - 9% - 10%» garantite dallo Stato, serie speciale Autostrade; «7%» serie speciale A.N.A.S.; «6% - 7% - 8% - 9% - 10%» serie ordinaria trentennale «10%» serie ordinaria ventennale; «6% - 7%» garantite dallo Stato, serie speciale B, sorteggiate per il rimborso in data 1° aprile 1998.

98A3051

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1998.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dell'isola d'Elba (provincia di Livorno), comuni di Campo nell'Elba e Marciana, colpito da un gravissimo dissesto idrogeologico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato l'eccezionale ed esteso dissesto idrogeologico che interessa il settore sud-occidentale del monte Capanne nell'isola d'Elba ed in particolare il versante afferente alla strada provinciale n. 25 nella parte di territorio ricadente nei comuni di Campo nell'Elba e Marciana come accertato dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche;

Considerato che il citato dissesto idrogeologico crea grave pericolo per la pubblica e privata incolumità ed ha determinato la chiusura al traffico della s.p. n. 25, unica via d'accesso ai citati comuni, nonché lo sgombero di alcune abitazioni e la limitazione nell'uso delle spiagge;

Considerato altresì che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire il ripristino di normali condizioni di vita;

Ritenuta l'urgenza di fronteggiare tale situazione di emergenza determinandone la durata e l'estensione territoriale;

Vista la deliberazione del 6 aprile 1998, con la quale la giunta regionale della Toscana ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, nella riunione del 9 aprile 1998;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 aprile 1999 lo stato di emergenza nel territorio dell'isola d'Elba (provincia di Livorno) colpito dal dissesto idrogeologico di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1998

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

98A3056

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 aprile 1998.

Ulteriori interventi a completamento del piano infrastrutturale e di emergenza, nonché a favore dei privati e delle imprese nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara colpiti dagli eventi calamitosi del mese di giugno 1996. (Ordinanza n. 2780).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 1996 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Toscana;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

Vista la nota in data 9 marzo 1997 della regione Toscana con la quale la stessa ha chiesto di poter utilizzare le residue disponibilità degli stanziamenti previsti

dagli articoli 4, comma 10, 5, comma 7 e 6, comma 1, della predetta legge n. 677/1996 per il completamento dei relativi interventi;

Ritenuto di dover aderire alla sopracitata richiesta della regione Toscana;

Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Toscana, per il completamento degli interventi previsti dagli articoli 4, comma 10, 5, comma 7 e 6, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è autorizzata a contrarre mutui per interventi a favore dei privati e delle imprese e per interventi infrastrutturali.

2. Agli oneri per la copertura dell'ammortamento dei mutui decennali che saranno contratti a favore dei privati e delle imprese, il Dipartimento della Protezione civile concorre con un importo di L. 2.377.087.390 che graverà sul capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dall'anno 1998 e fino al 2007. Agli oneri per la copertura dell'ammortamento dei mutui ventennali che saranno contratti per interventi infrastrutturali, il Dipartimento della protezione civile concorre con un importo di L. 1.229.644.310 che graverà sul capitolo 7603 del medesimo centro di responsabilità a decorrere dall'anno 1998 fino al 2017.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è altresì concesso, per l'anno 1998, alla regione Toscana un contributo di L. 7.400.000.000, comprensivo della somma di L. 620.000.000 da trasferire al comune di Stazzema per il ripianamento delle spese straordinarie sostenute nel corso dell'emergenza, che graverà sul capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A3057

ORDINANZA 9 aprile 1998.

Disposizioni urgenti per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nelle isole Eolie. (Ordinanza n. 2781).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225 del 24 febbraio 1992, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 2, comma 3-*bis*, della legge del 31 dicembre 1996, n. 677, con la quale il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con propria ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 5 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza, tra l'altro, nelle isole Eolie;

Ritenuta l'urgenza di dare prima attuazione al richiamato disposto dell'art. 2, comma 3-*bis*, della legge 31 dicembre 1996, n. 677, attraverso la realizzazione di elisuperfici da realizzare nelle isole Eolie;

Vista la nota della Presidenza della regione Sicilia n. 7259/5.4/6 del 15 dicembre 1997, con la quale si chiede di emanare in applicazione della citata legge 31 dicembre 1996, n. 677, apposita ordinanza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per rendere esecutivo il piano eliportuale nelle isole Eolie;

Sentiti i soggetti interessati tra i quali la prefettura, la regione, il comune, i vigili del fuoco ed il comitato regionale della Croce rossa italiana;

Considerato che la realizzazione delle elisuperfici è finanziata dalla regione Siciliana ai sensi delle leggi regionali 28 febbraio 1986, n. 8, articoli 4 e 7 e 7 agosto 1997, n. 30; nonché con il contributo di eventuali somme integrative degli enti locali;

Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

Natura degli interventi

1. Per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nelle isole Eolie, ad alto rischio sismico e vulcanico, è autorizzata, in via d'urgenza, la realizzazione di elisuperfici nelle isole di Lipari, Stromboli, Alicudi, Filicudi, Ginostra e Panarea.

2. Gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza gravano sugli stanziamenti di cui alle leggi della regione Siciliana del 28 febbraio 1986, n. 8 e 7 agosto 1997, n. 30, nonché con il contributo di eventuali somme integrative degli enti locali. A tal fine la regione Siciliana è tenuta a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi al prefetto di Messina.

Art. 2.

Titolarità dell'attuazione degli interventi

1. All'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza provvede il prefetto di Messina.

2. Per l'espletamento dell'attività tecnica connessa all'attuazione degli interventi, il prefetto si avvale anche degli uffici della regione, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

3. La regione Siciliana provvede a trasferire al prefetto di Messina i fondi stanziati con le leggi regionali citate in premessa.

Art. 3.

Piano degli interventi

1. Il prefetto di Messina predispone il piano degli interventi, per la realizzazione delle elisuperfici ed i progetti preliminari relativi alle opere strettamente necessarie anche per assicurare l'accessibilità e la funzionalità, utilizzando anche gli studi già predisposti dal comitato regionale Sicilia della Croce rossa italiana e con il contributo del Ministero dei trasporti - Ente nazionale aviazione civile (ENAC) e delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali interessati.

2. Il piano individua le singole opere e per ciascuna l'ubicazione, il dimensionamento di massima, il costo presunto al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, l'ente attuatore e l'ente gestore e manutentore, nonché le fonti di finanziamento e il costo presunto di quanto necessario all'acquisizione delle aree.

3. Il piano predisposto dovrà essere inviato, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, al Dipartimento della protezione civile per la presa d'atto.

4. Al presentarsi di situazioni impreviste e imprevedibili il piano può essere rimodulato, con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 4.

Approvazione dei progetti

1. Entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile, il prefetto di Messina predispone i progetti esecutivi.

2. Il prefetto di Messina, per l'esame e l'approvazione dei progetti, indice, entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti medesimi, una conferenza dei servizi che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni alla quale sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati.

Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Il prefetto di Messina può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. L'amministrazione procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale. Il progetto, una volta approvato è immediatamente applicabile da parte dell'amministrazione competente nei termini di cui al comma 5 del presente articolo.

3. L'approvazione dei progetti costituisce variante alla strumentazione urbanistica vigente nonché al piano paesaggistico adottato ai sensi della legge n. 431 dell'8 agosto 1985.

4. Le aree demaniali necessarie alla esecuzione dell'intervento dovranno essere concesse e consegnate non oltre quindici giorni dall'approvazione del progetto di cui al comma 2. Trascorso tale termine il prefetto di Messina o un suo delegato sono autorizzati ad immettersi sui luoghi in presenza di due testimoni intendendosi tacitamente assentita la concessione.

5. I lavori dovranno essere iniziati entro trenta giorni dall'approvazione del progetto e dovranno ultimarsi entro i successivi nove mesi.

Art. 5.

Deroghe

1. Per l'affidamento dei lavori e degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sottoelencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 10, ultimo comma, 17, 27 termini e procedure, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 6, comma 2, e articoli 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, con esclusione del comma 4, 16, 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;

decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, articoli 81 e 82;

regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, articoli 20 e 21;

legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 3, 4, 5-*bis*, 5-*ter*, 6, 10-*bis*, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e successive modificazioni;

legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 20, 26, 27, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 52, 58 e successive modificazioni e integrazioni;

legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, articoli, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 31 e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, articoli 3, 9, 11, 20 e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, art. 39, comma 3;

legge regionale 28 febbraio 1986, n. 8 articoli 4 e 7;

legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, articoli 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12-*bis*, 13 e 15;

legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, titolo II, strumenti urbanistici, articoli 2, 3, 4, 5, 9, 12, 19, 21 e 22;

legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, articoli 5 e 6;

legge 8 agosto 1985, n. 431, tutti gli articoli;

legge 29 giugno 1939, n. 1497, articoli 5 e 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A3058

ORDINANZA 9 aprile 1998.

Interventi urgenti volti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al dissesto idrogeologico verificatosi nei territori dei comuni di Campo nell'Elba, Marciana e Pomonte dell'isola d'Elba e modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 2449 del 25 giugno 1996, n. 2554 del 4 aprile 1997, n. 2666 del 23 settembre 1997 e n. 2741 del 30 gennaio 1998. (Ordinanza n. 2782).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 1998 concernente la deliberazione dello stato di emergenza nel territorio dell'isola d'Elba colpito da un vasto dissesto idrogeologico;

Considerato che tale evento calamitoso ha danneggiato la strada provinciale n. 25 e determina pericolo incombente per numerosi edifici e per la fruizione delle spiagge sottostanti al versante;

Accertata, a seguito di sopralluogo effettuato da esperto del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del C.N.R. l'esistenza di un effettivo pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di interventi urgenti nei territori dei comuni di Campo nell'Elba, Marciana e Pomonte volti alla elimazione del pericolo incombente per le costruzioni interessate a garantire la transitabilità della strada provinciale n. 25 di accesso ai citati comuni e la fruizione delle spiagge sottostanti al versante interessato dal dissesto idrogeologico;

Considerato che si rende altresì necessario apportare modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 2449 del 25 giugno 1996, n. 2554 del 4 aprile 1997, n. 2666 del 23 settembre 1997 per problemi operativi connessi all'attuazione degli interventi di emergenza e prevenzione conseguenti ad altri dissesti idrogeologici e a calamità precedentemente verificatisi nella regione Toscana;

Vista l'ordinanza del 27 gennaio 1998 recante interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio delle province di Arezzo e Rieti;

Considerato che la citata crisi sismica ha rimobilitato dissesti idrogeologici per i quali bisogna ricomprendere i relativi interventi nei piani infrastrutturali di cui all'art. 2 della citata ordinanza 2741 del 30 gennaio 1998;

Viste le richieste della regione Toscana ed in ultimo quella del 7 aprile 1998;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile.

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Toscana è nominato commissario delegato per tutti gli interventi di emergenza connessi al dissesto idrogeologico verificatosi nel versante sud-occidentale dell'isola d'Elba (monte Capanne) ed in particolare nei territori dei comuni di Campo nell'Elba di Marciana e in parte del centro abitato di Pomonte.

2. Il commissario delegato è autorizzato a disporre tutti gli interventi urgenti d'emergenza e di prima siste-

mazione idrogeologica per la rimozione del pericolo nei territori colpiti dalla calamità e a provvedere entro sette giorni dalla data della presente ordinanza a definire il piano degli interventi, individuando i soggetti attuatori e le necessarie occorrenze finanziarie a valere sui fondi di cui al successivo art. 2 dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile che provvede alla successiva presa d'atto. Il piano comprende altresì l'avvio di attività progettuali finalizzate al riassetto idrogeologico complessivo delle aree interessate. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato con le stesse modalità di cui sopra.

3. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi di emergenza inerenti al dissesto idrogeologico finanziati a carico dei bilanci regionali, provinciali, comunali, dell'Ente parco dell'arcipelago toscano e dai soggetti privati.

4. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico nomina un vice-commissario e per gli aspetti tecnici inerenti la definizione e attuazione degli interventi si avvale di due esperti del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del C.N.R. nelle persone del prof. dott. Paolo Canuti e del prof. ing. Pasquale Versace. All'onere relativo si provvede sui fondi di cui al successivo art. 2.

5. Il commissario per la definizione del piano di interventi si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dal presidente della provincia e dai sindaci dei comuni interessati, dal presidente dell'Ente parco dell'arcipelago toscano, dal presidente della Comunità montana Elba e Capraia e dal prefetto di Livorno.

6. Per l'attuazione degli interventi inerenti il dissesto idrogeologico ed il ripristino della transitabilità della strada provinciale n. 25 il commissario delegato provvede sulla base dei progetti all'uopo redatti dai competenti uffici regionali, provinciali e comunali e in assenza conferendo incarichi di progettazione anche a liberi professionisti in deroga alle norme vigenti in materia.

7. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente ordinanza il commissario si avvale dei competenti uffici dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi e per le attività di cui all'art. 1 è assegnata al commissario delegato la somma di lire 4 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico dell'unità previsionale di base «Fondo di protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La somma di cui al comma 1 sarà trasferita, su richiesta documentata, dal Dipartimento della protezione civile sulla apposita contabilità speciale intestata al «Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nell'isola d'Elba» che il commissario stesso provvederà ad aprire presso la tesoreria provinciale.

Art. 3.

1. I lavori di cui alla presente ordinanza sono affidati a trattativa privata invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiore a cinque. I lavori dovranno essere affidati entro trenta giorni dalla data della presa d'atto del piano di cui all'art. 1 che li prevede e dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla stessa data. I lavori possono essere appaltati anche per lotti aventi autonomia funzionali al fine di ridurre i tempi di intervento.

2. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza, è autorizzata la deroga alle seguenti norme:

«regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19 e 20»;

«legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI, art. 331» e «regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119»;

«decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24»;

«legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, terzo comma, 32 e 34, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216»;

«decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3 e 9»;

«legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35»;

«regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71»;

3. I legali rappresentanti degli enti attuatori indicono entro quindici giorni dalla disponibilità dei progetti una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'art. 17, comma 2-*bis*, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, le cui disposizioni vanno estese anche ai sensi di cui all'art. 17, comma 3, della stessa legge 15 maggio 1997, n. 127, e ove necessario in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, avvalendosi dei poteri ivi previsti anche riguardo all'acquisizione di autorizzazioni ambientali e paesaggistico territoriale. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri nulla osta e visti sul progetto affinché una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti indicati, o suo delegato, il relativo parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile.

4. L'approvazione di cui al comma 3 ha effetto di variante agli strumenti urbanistici in deroga alle norme statali e regionali vigenti.

5. Il progetto viene definitivamente e formalmente approvato dall'ente attuatore e la relativa opera è dichiarata di pubblica utilità urgente ed indifferibile.

6. Eventuali autorizzazioni, nulla osta, visti ed ulteriori pareri che si dovessero rendere necessari in corso d'opera da parte di enti e amministrazioni statali e regionali dovranno essere rilasciati entro sette giorni dalla richiesta da parte dell'ente attuatore; decorso tale termine l'autorizzazione si intenderà irrevocabilmente resa favorevole.

7. Il soggetto attuatore per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro provvedimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

8. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare, sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura e hanno precedenza nell'imbarco sui traghetti per l'isola d'Elba.

Art. 4.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qualvolta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

2. Il commissario delegato è tenuto ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

3. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 5.

1. I piani di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996, all'art. 3 dell'ordinanza n. 2554 del 4 aprile 1997 e all'art. 6 della legge 31 dicembre 1996, n. 677, possono ricomprendere interventi finanziati in tutto o in parte con fondi degli enti locali ai quali si applicano le procedure e deroghe di cui alle ordinanze medesime.

2. Il piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2554 del 4 aprile 1995 è integrato dal commissario delegato con gli interventi di ripristino e prevenzione resisi necessari a seguito dell'aggravamento del dissesto idrogeologico conseguente ad eventi meteorologici successivi alla data dell'ordinanza sopracitata da realizzare con i fondi della regione e degli enti locali.

Art. 6.

I termini di cui all'art. 4, comma 10, dell'ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997 sono prorogati di mesi dodici.

Art. 7.

All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998, sono aggiunte le seguenti parole «il piano ricomprende altresì interventi urgenti sulla stabilità dei versanti interessati dalla crisi sismica».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A3059

ORDINANZA 9 aprile 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2783).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1998, n. 61;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, così come modificato dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998.

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, stimato in lire 4 miliardi, si provvede con le disponibilità di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.

Art. 2.

1. Nelle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e per tutta la durata dello stato di emergenza, è consentito, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, elevare in deroga all'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 613, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

2. Il materiale del Ministero dell'interno utilizzato per l'assistenza diretta alla popolazione delle regioni Marche e Umbria in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, può essere dichiarato fuori uso direttamente dal centro assistenziale di pronto intervento dello stesso Ministero e ceduto, a titolo gratuito, secondo un piano di assegnazione predisposto d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alle organizzazioni di volontariato impiegate nella suddetta emergenza, che ne facciano richiesta.

Art. 3.

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la regione Umbria, il comune di Foligno, il Dipartimento della protezione civile, il provveditorato alle opere pubbliche dell'Umbria, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, la Croce rossa italiana, il Consorzio bonificazione umbra realizzano un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione nel comune di Foligno di un'area attrezzata di servizi per la protezione civile. L'area dovrà ricomprendere un centro regionale di protezione civile comprensivo dell'area di stoccaggio per materiali e mezzi il distaccamento dei vigili del fuoco con annesso campo base, una struttura di servizio per la Croce rossa italiana, una struttura per la conservazione e restauro dei beni culturali mobili, una struttura di servizio per il Consorzio bonificazione umbra. Nell'area dovranno essere realizzate sale operative per la gestione delle emergenze e strutture per la formazione degli operatori di protezione civile.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 stabilirà, previa ricognizione dello stato progettuale esistente, il quadro complessivo delle esigenze finanziarie individuando quelle già disponibili e quelle da reperire sui fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge del 30 marzo 1998, n. 61. L'accordo stabilirà, altresì, i tempi di attuazione e identificherà il soggetto incaricato di realizzare l'intervento complessivo per il quale verranno utilizzate le procedure di cui all'art. 14 della stessa legge.

Art. 4.

1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998 le parole «nel limite complessivo di 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa complessivo di 300 milioni per interessi».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A3060

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 1998, n. 96.

Regolamento recante norme per la determinazione dei beni che vengono concessi in uso per assicurare gli interventi di protezione sociale, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, relativa all'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delegando, a mente di quanto dispone l'articolo 117 della Costituzione, talune funzioni amministrative alle regioni, ha, all'articolo 24 espressamente riservato alla competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati da enti e organismi appositamente istituiti in favore di appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ai loro familiari;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare che ha specificatamente subordinato, al preventivo assenso del Ministro della difesa, la costituzione di associazioni o circoli per militari definendo anche l'aspetto di competenza dell'organo centrale di rappresentanza militare in materia di protezione sociale;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, la quale all'articolo 4 disciplina la gestione delle attività relative ai circoli, sale convegno e mense, soggiorni marini e montani, foresterie, spacci militari per ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri, allievi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che approva il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 203, che disciplina, di converso, le mense obbligatorie di servizio delle Forze di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, che all'articolo 15 disciplina le attività culturali e ricreative a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ed in particolare l'istituzione, la composizione ed il funzionamento degli organismi per la gestione dei servizi sociali, ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido e per il tempo libero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, che all'articolo 16 regolamenta le attività culturali e ricreative a favore del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992 che approva il regolamento per la disciplina degli organismi di gestione dei servizi sociali nelle amministrazioni statali in applicazione del comma 7 dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, che, all'articolo 3, disciplina l'indirizzo politico-amministrativo, funzioni e responsabilità nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che approva il regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 5, che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore, tra gli altri, degli appartenenti alla Guardia di finanza e loro familiari;

Visto in particolare il comma 3 del citato articolo 5 che prevede che per assicurare gli interventi di protezione sociale sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari e che, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonché le relative norme d'uso;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che, all'articolo 9, nell'ambito della disciplina della gestione fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attività di protezione sociale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-185/UCL del 15 gennaio 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità degli interventi di protezione sociale

1. Gli interventi di protezione sociale si inseriscono istituzionalmente nell'attività funzionale della Guardia di finanza allo scopo di favorire il mantenimento della efficienza psico-fisica del personale militare, conservare l'aggregazione sociale degli appartenenti al Corpo e

delle loro famiglie, il loro arricchimento culturale nonché di conseguire proficui rapporti di democratica interazione con la collettività esterna.

2. A tal fine è consentito al personale militare e civile comunque in servizio presso la Guardia di finanza e a quello in congedo, nonché ai familiari del personale stesso, di utilizzare apprestamenti logistici, sportivi, culturali, ricreativi e per il tempo libero, senza finalità di lucro qualora direttamente gestiti ed all'uopo predisposti dall'amministrazione anche al di fuori delle strutture militari, in località che per peculiari caratteristiche ambientali consentano di perseguire la prevista finalità.

Art. 2.

Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale

1. Gli interventi di protezione sociale di cui al precedente articolo 1 sono esercitati da organismi all'uopo costituiti e sono classificati in:

a) sale convegno per ufficiali, ispettori e sovrintendenti, appuntati e finanzieri, allievi: hanno la finalità di contribuire a migliorare la funzionalità e l'efficienza operativa, di rafforzare lo spirito di corpo tra il personale delle unità organiche promuovendo e alimentando i vincoli di solidarietà militare attraverso la partecipazione ad attività ricreative, sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione e sviluppando rapporti di socialità con l'ambiente esterno;

b) circoli ufficiali, ispettori e sovrintendenti, appuntati e finanzieri: hanno la finalità di costituire comunità sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo ed i vincoli di solidarietà militare tra ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio e in quiescenza, attraverso la comune partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno;

c) soggiorni marini e montani: hanno la finalità di consentire al personale di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche ed ambientali, anche in strutture appartenenti ad enti pubblici che promuovono iniziative a favore del personale della Guardia di finanza;

d) mense non obbligatorie di servizio per ufficiali, ispettori e sovrintendenti, appuntati e finanzieri: hanno la finalità di consentire al personale, anche al di fuori delle situazioni operative ed ambientali previste dalle vigenti disposizioni di legge, di avvalersi del servizio di ristorazione all'uopo predisposto dall'amministrazione in un contesto di affiatamento e cameratismo.

2. Qualora esigenze di funzionalità o di economicità della gestione lo richiedano, gli organismi di cui al comma 1 possono essere costituiti in forma unificata per più categorie di personale.

3. La gestione dei citati organismi può essere affidata in concessione ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ovvero ad enti o terzi. Per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, tenuto conto del preminente interesse istituzionale e funzionale di tali organismi, l'amministrazione può provvedere all'esercizio diretto delle attività di protezione sociale.

4. La stessa procedura della gestione diretta può essere attuata anche nel caso di motivata o dimostrata impossibilità di affidamento ovvero per interruzione o per inadempienza dell'affidatario stesso, presso qualsiasi organismo di protezione sociale.

5. La costituzione o la soppressione degli organismi di cui al presente articolo è determinata dal comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 3.

Determinazione degli apporti a carico dell'amministrazione

1. Per l'organizzazione di ciascuno degli organismi di cui al precedente articolo 2, l'amministrazione rende disponibili idonei locali, mezzi, strutture, servizi ed impianti, in adeguate condizioni d'uso.

2. Per garantire il funzionamento degli organismi, l'amministrazione assume a proprio carico le spese concernenti:

a) il minuto mantenimento e l'ordinaria manutenzione dei locali assegnati;

b) la costituzione, il mantenimento in efficienza ed il rinnovo di adeguate dotazioni di mobili, arredi, attrezzature ed altre pertinenze d'uso;

c) i servizi generali di funzionamento e pulizia, limitatamente agli organismi per il personale in addestramento di formazione e per i finanzieri ausiliari.

3. Possono, altresì, essere messe a disposizione degli organismi di protezione sociale, fatte salve le esigenze militari, strutture già in uso all'amministrazione finalizzate per l'esercizio di attività sportive, ricreative, culturali, alloggiative e di recupero psico-fisico.

4. Le consistenze ed il valore degli apporti di cui ai precedenti commi sono determinati con criteri di funzionalità ed economicità e sono riportati in apposite schede da redigere per ciascun organismo e da allegare alla relativa determinazione di costituzione.

Art. 4.

Norme d'uso dei materiali costituenti apporti dell'amministrazione

1. I materiali conferiti dall'amministrazione agli organismi di cui al precedente articolo 2 continuano a rimanere nel carico contabile del consegnatario dei materiali degli enti in cui gli stessi sono inseriti. Nello stesso carico confluiscono i materiali comunque pervenuti nel tempo agli organismi stessi.

2. La gestione è svolta secondo le norme contenute nel titolo XVI del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, e relative direttive amministrativo-contabili emanate dal comando generale.

3. Ciascun organismo è dotato di un registro in cui sono elencati i materiali costituenti apporti dell'amministrazione.

4. Gli organismi di protezione sociale sono autorizzati a ricevere in comodato d'uso con il vincolo della destinazione specifica, da soggetti giuridici diversi dall'amministrazione, beni mobili adeguati alle proprie esigenze mediante apposito atto negoziale. Tali materiali sono iscritti in un registro e sono tenuti distinti per soggetto giuridico proprietario. Le spese di conservazione, manutenzione e riparazione del predetto materiale sono assunte a carico dell'amministrazione.

5. Qualora la gestione sia affidata in concessione, la consegna dei materiali, costituenti apporti dell'amministrazione o ricevuti in comodato d'uso, dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal consegnatario, per l'amministrazione, e dall'affidatario o da un suo rappresentante.

6. Il concessionario assume l'obbligo della restituzione, in qualsiasi momento, di tutto il materiale ricevuto nella stessa condizione d'uso originaria rimanendo a proprio carico eventuali spese per la rimessa in pristino. La riconsegna del materiale dovrà risultare da apposito verbale.

Art. 5.

Ammissione del personale

1. Alle attività degli organismi di cui all'articolo 2 ha titolo a partecipare prioritariamente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il personale militare e civile comunque in servizio presso la Guardia di finanza nonché il personale militare cessato dal servizio e quello civile di ruolo collocato in pensione, compresi i componenti dei rispettivi nuclei familiari.

2. Sono ammessi a partecipare, secondo la categoria di appartenenza, anche il coniuge superstite del suddetto personale che non abbia contratto nuove nozze e gli orfani minorenni del personale stesso.

3. In relazione alle finalità e compatibilmente con la ricettività, possono essere ammessi alla frequenza di ciascun organismo, persone con particolari titoli di benemerenza inerenti alla propria attività di impegno civile o professionale di interesse per la Guardia di finanza, con le modalità stabilite dagli statuti che saranno emanati dai singoli organismi.

Art. 6.

Norma finale

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 173

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza».

— L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), reca:

«Art. 24 *(Competenze dello Stato).* — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;

2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;

3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;

4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;

5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;

6) l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica».

— La legge 11 luglio 1978, n. 382, reca: «Norme di principio sulla disciplina militare».

— L'art. 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-92), reca:

«Art. 4 *(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).* — 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1990, in conformità dell'annesso stato di previsione (tabella n. 3).

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1990, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (appendice n. 1).

3. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1990, è stabilito in 210.

4. Le spese di cui ai capitoli numeri 3105 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1990, le disposizioni contenute nell'art. 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aggiunto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

5. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalità giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonché agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'art. 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 1383 del predetto stato di previsione per le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

8. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1990, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, reca: «Approvazione del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza».

— La legge 18 maggio 1989, n. 203, reca: «Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

— L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, reca:

«Art. 15 *(Attività culturali e ricreative).* — 1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le amministrazioni possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le amministrazioni possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

4. Le amministrazioni iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.

6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 2 maggio 1989 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3».

— L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato), reca:

«Art. 16 *(Attività culturali e ricreative).* — 1. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, consegnabile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psico-fisico, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può istituire, nelle proprie strutture, o demandare ad enti, forniti di personalità giuridica, che abbiano come finalità la prestazione di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. Quando esistono enti assistenziali con personalità giuridica di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, aventi per finalità le prestazioni di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, l'esercizio, le iniziative e la gestione di tali attività possono essere demandate ai suddetti enti.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'amministrazione può, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli enti e organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

4. L'amministrazione iscrive negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvi i casi diversamente regolati da disposizioni legislative.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno e sentite le organizzazioni sindacali di polizia di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui al primo periodo del comma 2, se costituiti».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992 reca: «Disciplina degli organismi di gestione dei servizi sociali nelle amministrazioni statali».

— L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), reca:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità)*. — 1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, reca: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili».

— Il comma 3 dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato), reca:

«3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della Guardia di finanza e dei loro familiari, nonché a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonché le relative norme d'uso».

— L'art. 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità e l'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, reca:

«Art. 9 *(Gestioni fuori bilancio)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'art. 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato art. 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonché il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate».

— I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), recano:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il titolo XVI del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, reca norme in materia di gestione dei materiali.

Nota all'art. 5:

— Per l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, vedi nelle note alle premesse.

98G0145

DECRETO 18 marzo 1998.

Approvazione dei termini e delle modalità per l'interscambio fra i comuni e il sistema informativo del Ministero delle finanze dei dati e delle notizie delle dichiarazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 11, comma 5, del predetto decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, per effetto del quale occorre stabilire termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993, con il quale sono state emanate disposizioni per la formazione e la gestione di anagrafi dei contribuenti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 8 del decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997, per effetto del quale occorre stabilire i termini e le modalità di trasmissione, da parte dei comuni, dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni ad essi presentate;

Tenuto presente che, in attuazione del detto decreto dell'11 ottobre 1993, è stato costituito il Consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, denominato «Consorzio ANCI/-CNC per la fiscalità locale»;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994, attuativo dell'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Decreta:

Art. 1.

1. I comuni trasmettono, a mezzo plico postale raccomandato, al centro elaborativo del Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale indicato nell'allegato 1, competente in base alla regione di appartenenza del comune, le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni ad essi presentate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) riguardanti gli immobili trasferiti nel corso dell'anno 1996 e quelli relativamente ai quali nel medesimo anno 1996, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato. La trasmissione è effettuata entro il 30 aprile 1998 e, per le dichiarazioni ulteriormente pervenute ai comuni, alla fine di ogni semestre solare. Le modalità di trattazione e di spedizione delle menzionate copie sono indicate nell'allegato 2.

2. In sostituzione delle copie per l'elaborazione meccanografica, il comune può trasmettere, per raccomandata postale, nei termini e al centro elaborativo di cui al comma 1, supporti magnetici contenenti i dati e gli elementi risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 medesimo, purché conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato 4.

3. Per i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, il Consorzio ANCI/CNC, qualora il comune ne faccia espressa richiesta entro i termini di cui al comma 1, provvede a ritirare direttamente presso il comune medesimo le copie per l'elaborazione meccanografica. Anche in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.

Art. 2.

1. Il Consorzio ANCI/CNC provvede:

a) ad acquisire i dati rilevabili dalle copie per l'elaborazione meccanografica di cui all'art. 1, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4;

b) a trasmettere ai comuni, su supporto magnetico o cartaceo, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4, i dati puntuali acquisiti dalle dichiarazioni.

2. Per le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 1, il centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze fornisce, sui supporti magnetici periodicamente predisposti dal Consorzio ANCI/CNC, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 3, i dati anagrafici relativi ai codici fiscali presenti nelle dichiarazioni ICI (contribuente e denunciante) ad esclusione del domicilio fiscale (o sede legale) che deve essere, comunque, acquisito insieme al codice fiscale dal Consorzio ANCI/CNC, rilevandolo dalle stesse dichiarazioni ICI. Detto Consorzio trasmette al centro informativo del Dipartimento delle entrate i supporti magnetici, contenenti i predetti codici fiscali, con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza del termine per la fornitura di cui al comma 3.

3. Le forniture di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono effettuate entro cinque mesi dalla ricezione delle copie per l'elaborazione meccanografica o dei supporti magnetici predisposti dai comuni.

4. Resta a carico dei comuni la verifica tra i dati anagrafici indicati dal contribuente sul modello di dichiarazione e quelli forniti dal Consorzio ANCI/CNC.

Art. 3.

1. Il Consorzio ANCI/CNC è obbligato all'osservanza del segreto di ufficio e all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, utilizzando i dati in suo possesso esclusivamente per le finalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993 citato nelle premesse. Esso è, altresì, obbligato a tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, per un periodo di almeno sei anni, un duplicato dei supporti magnetici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, ed a fornire all'Amministrazione stessa, su sua richiesta, ogni dato di sintesi od elaborazione ricavabile dai supporti medesimi.

Art. 4.

1. I costi relativi alle operazioni che deve effettuare il Consorzio ANCI/CNC sono a carico del Consorzio stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1998

Il direttore generale: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 182

ALLEGATO 1

Piemonte, Val d'Aosta, Liguria	Centro di TORINO Via Tirreno n. 247 10136 TORINO (TO) Tel. 011 - 3244111
Lombardia	Centro di MILANO Via D. Trentacoste n. 3 20134 - MILANO (MI) Tel. 02 - 2642151
Veneto,Trentino-Alto Adige Friuli Venezia Giulia	Centro di VERONA Corso Milano n. 92/B 37138 - VERONA (VR) Tel. 045 - 577873 / 577900
Emilia Romagna	Centro di BOLOGNA Via del Perugino n. 6 40126 - BOLOGNA (BO) Tel. 051 - 549094
Marche, Abruzzo	Centro di ANCONA Via dell'Industria n. 27 60127 - ANCONA (AN) Tel. 071 - 2802290/91
Toscana, Umbria	Centro di FIRENZE Via Riguccio Galluzzi n. 30 50134 - FIRENZE (FI) Tel. 055 - 416004/6
Lazio	Centro di ROMA Via Benedetto Croce n. 122/124 00142 - ROMA (RM) Tel. 06 - 590691
Campania, Molise	Centro di NAPOLI Via Cornelia dei Gracchi n. 34 80126 - NAPOLI SOCCAVO (NA) Tel. 081 - 7156111
Puglia	Centro di BARI Corso Alcide De Gasperi n. 292 70124 - BARI (BA) Tel. 080 - 5014632
Calabria, Basilicata	Centro di CATANZARO Via G. Da Fiore N. 44 88100 - CATANZARO (CZ) Tel. 0961 - 717211
Sardegna	Ufficio di Cagliari Via Molise n. 4/6 09127 - CAGLIARI (CA) Tel. 070 - 493920
Sicilia	Ufficio di PALERMO Via Pietro Nenni n. 28 90146 - PALERMO (PA) Tel. 091 -6881673

ALLEGATO 2

Modalità per la trattazione e la spedizione delle copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni I.C.I. relative alle variazioni intervenute nell'anno 1996.

Trattazione:

Se all'atto della ricezione delle dichiarazioni si è provveduto alla protocollazione della dichiarazione, alla copia per l'elaborazione meccanografica deve essere attribuito lo stesso numero di protocollo. Qualora non si sia provveduto a tale formalità, alle predette copie deve essere attribuita una numerazione progressiva.

Spedizione:

1) Le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni devono essere raggruppate in plichi da 100 esemplari rispettando la numerazione attribuita;

2) In ciascun plico deve essere inserita una distinta riepilogativa, in doppio esemplare, come dall'allegato fac-simile a), sulla quale deve essere indicato: il comune; il numero progressivo del plico; il numero delle copie per l'elaborazione meccanografica ivi contenute, con la specificazione dei numeri assegnati alla prima e all'ultima; il numero complessivo dei plichi inviati.

3) I due esemplari della distinta di cui al punto 2 devono essere firmati dal compilatore incaricato dal comune; un esemplare deve essere trattenuto dal Consorzio ANCI/CNC, mentre l'altro, firmato per ricevuta dall'incaricato del Consorzio medesimo, deve essere restituito al Comune.

Fac-simile a)

DISTINTA RIEPILOGATIVA

dichiarazioni ICI per variazioni intervenute nel 1996

COMUNE DI ______________________________

Numero progressivo plico	Dal N.° protocollo	Al N.° protocollo	Numero copie per l'elaborazione meccanografica

data di compilazione ______________

Numero complessivo dei plichi inviati (compreso il presente)

IL COMPILATORE

Per ricevuta
(Consorzio ANCI/CNC)

data ricevuta ______________

ALLEGATO 3

FORNITURA DEI DATI ANAGRAFICI

Il Consorzio ANCI/CNC invia al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Centro Informativo, in Via Mario Carucci 85, Roma, i dati relativi alle differenti forniture su supporto magnetico ed in duplice copia.

Ogni fornitura deve essere accompagnata da una bolla in cui sono specificati l'elenco dei seriali dei supporti magnetici e le loro caratteristiche tecniche; deve essere accompagnata inoltre da una lettera in duplice copia, in cui è specificato l'elenco dei seriali ed il numero totale dei records della fornitura oltre alle caratteristiche tecniche dei supporti inviati.

Il Centro Informativo restituisce al Consorzio richiedente gli stessi supporti magnetici ad elaborazione avvenuta; di norma la copia di ciascun supporto rimane inalterata, mentre l'originale è integrato con i dati elaborati.

A. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI

I supporti magnetici inviati dal Consorzio ANCI/CNC non devono contenere un numero di records logici superiore a 400.000 (di cui il numero massimo di soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere di 25.000 records).

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri a cartuccia ed i nastri a bobina.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni la fornitura può essere costituita da più supporti.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

Nel caso in cui ci fossero insormontabili problemi tecnici, possono essere concordate caratteristiche tecniche diverse.

A.1 NASTRI A CARTUCCIA

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3480;
- numero di tracce = 18;
- numero di caratteri per pollici = 37.871;
- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);
- tipo di codifica = EBCDIC;
- non e ammessa la presenza di label (standard o non standard);
- la lunghezza di ciascun record logica è di 120 caratteri;
- la lunghezza del record fisico e di 32.760 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 273 records logici.

A.2 NASTRI A BOBINA

I nastri magnetici a bobina devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3420;
- numeri di tracce = 9;
- numeri di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250;
- tipo di codifica = EBCDIC;
- non e ammessa la presenza di label (standard o non standard);
- la lunghezza di ciascun record logica è di 120 caratteri;
- la lunghezza del record fisico e di 32.760 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 273 records logici.

A.3 CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ogni supporto deve riportare esternamente una etichetta contenente le seguenti informazioni:

- denominazione ed indirizzo del Consorzio ANCI/CNC;
- numero progressivo dell'invio del supporto;
- numero progressivo del supporto e numero dei supporti dell'invio;
- tipo del supporto;
- indicazione in chiaro della procedura.

B. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI RECORDS

B.1 GENERALITÀ

I campi non numerici vanno allineati a sinistra con l'impostazione a spazi delle parti non utilizzate; in caso di assenza del dato, il campo va impostato completamente a spazi.

I campi definiti alfanumerici contengono esclusivamente le cifre da 0 a 9 e le lettere dell'alfabeto dalla A alla Z con inclusione dell'apostrofo e dell'accento ed esclusione di qualsiasi altro carattere speciale.

I campi numerici vanno allineati a destra ed il campo stesso va riempito nella parte non significativa di zeri; se il dato numerico è mancante il campo deve essere impostato completamente a 0.

Ogni nastro deve contenere nella sequenza di seguito indicata:

- 1 record di testa (tipo record 0);
- N record dati (tipo record 1 e 2);
- 1 record di coda (tipo record 9);

dopo il record di coda non deve essere memorizzata alcuna altra informazione.

Non vengono accettati file multivolume.

B.2 TRACCIATO RECORD

E' prevista l'utilizzazione di medesimi tracciati records sia per gli archivi inviati dal Consorzio ANCI/CNC, sia per quelli inviati in risposta dal Ministero delle Finanze.

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI

RECORD DI TESTA (TIPO RECORD 0)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
1	1	1	Tipo record (valore 0)	N
2	2 - 4	3	Sigla identificativa fornitura	AN
3	5 - 7	3	Progressivo invio	N
4	8 - 10	3	Progressivo nastro	N
5	11 - 12	2	Numero totale nastri dell'invio (eventuale)	N
6	13 - 16	4	Data creazione/anno	N
7	17 - 18	2	Data creazione/mese	N
8	19 - 20	2	Data creazione/giorno	N
9	21 - 120	100	Filler	AN

CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI

RECORD DI TESTA (TIPO RECORD 0)

Campo 2 Il campo deve essere impostato dal Consorzio ANCI/CNC con il valore "ANC"

I campi 2, 3, 4 sono utilizzati per identificare univocamente l'archivio; pertanto non possono essere attribuiti gli stessi valori del progressivo di invio e del progressivo nastro ad archivi distinti facenti parte della stessa fornitura.

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI

RECORD DATI PERSONE FISICHE (TIPO RECORD 1)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
1	1	1	Tipo record (valore 1)	N
2	2 - 16	15	Campo riservato al Consorzio ANCI/CNC	AN
3	17 - 32	16	Codice fiscale	AN
4	33 - 56	24	Cognome	AN
5	57 - 76	20	Nome	AN
6	77	1	Sesso (valori: 'M', 'F')	AN
7	78 - 79	2	Data di nascita/anno	N
8	80 - 81	2	Data di nascita/mese	N
9	82 - 83	2	Data di nascita/giorno	N
10	84 - 108	25	Comune o Stato estero di nascita	AN
11	109-110	2	Provincia di nascita	AN
12	111	1	Flag di validazione	N
13	112-120	9	Filler	AN

CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI

RECORD DATI PERSONE FISICHE (TIPO RECORD 1)

Campo 2 — Contiene una matricola utilizzato dal Consorzio ANCI/CNC per identificare il soggetto. Non viene modificato dal Ministero delle Finanze.

Campo 3 — Contiene il codice fiscale indicato dal Consorzio ANCI/CNC. Questo campo non e modificato dal Ministero delle Finanze.

Campi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Contengono i valori presenti negli archivi del Ministero delle Finanze se il codice fiscale risulta validato.

Campo 11 — Contiene la sigla automobilistica della provincia (RM=ROMA, EE=STATO ESTERO)

Campo 12 — L'impostazione di questo campo e riservato al Ministero delle Finanze; può assumere i seguenti valori:

- 0 se il codice fiscale viene validato (cioè formalmente corretto e trovato sull'archivio anagrafico);
- 4 se il codice fiscale fornito dall'ente risulta collegatò ad un altro soggetto;
- 5 se il codice fiscale fornito dall'ente risulta omocodice;
- 9 se il codice fiscale non è validato.
  I campi da 4 a 11 vengono impostati solo a fronte del valore "0" del campo 12.

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI

RECORD DATI SOCIETA' ED ENTI (TIPO RECORD 2)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
1	1	1	Tipo record (valore 2)	N
2	2 - 16	15	Campo riservato al Consorzio ANCI/CNC	AN
3	17 - 32	16	Codice fiscale	AN
4	33 - 95	63	Denominazione	AN
5	96 - 110	15	Sigla	AN
6	111	1	Flag di validazione	N
7	112-120	9	Filler	AN

CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI

RECORD DATI SOCIETA' ED ENTI (TIPO RECORD 2)

Campo 2 — Contiene una matricola utilizzata dal Consorzio ANCI/CNC per identificare il soggetto. Non viene modificato dal Ministero delle Finanze.

Campo 3 — Contiene il codice fiscale indicato dal Consorzio ANCI/CNC. Questo campo non e modificato dal Ministero delle Finanze.

Campi 4, 5 — Contengono i valori presenti negli archivi del Ministero delle Finanze se il codice fiscale risulta validato.

Campo 6 — L'impostazione di questo campo e riservato al Ministero delle Finanze; può assumere i seguenti valori:

0 se il codice fiscale viene validato (cioè formalmente corretto e trovato sull'archivio anagrafico);

4 se il codice fiscale fornito dall'ente risulta collegato ad un altro soggetto;

9 se il codice fiscale non è validato.
I campi 4 e 5 vengono impostati solo a fronte del valore "0" del campo.

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI

RECORD DI CODA (TIPO RECORD 9).

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
1	1	1	Tipo record (valore 9)	N
2	2 - 4	3	Identificativo della fornitura	AN
3	5 - 7	3	Progressivo invio	N
4	8 - 10	3	Progressivo nastro	N
5	11 - 12	2	Numero totale nastri dell'invio	N
6	13 - 16	4	Data creazione/anno	N
7	17 - 18	2	Data creazione/mese	N
8	19 - 20	2	Data creazione/giorno	N
9	21 - 22	2	Filler	N
10	23 - 28	6	Totale records dati dei nastri	N
11	29 - 120	92	Filler	AN

CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI

RECORD DI CODA (TIPO RECORD 9)

Campo 2 Il campo deve essere impostato dal Consorzio ANCI/CNC con il valore 'ANC'

ALLEGATO 4

Fornitura dei dati delle dichiarazioni I.C.I. presentate ai Comuni relative alle variazioni intervenute nell'anno 1996

- Norme e specifiche tecniche -

INTRODUZIONE

In questa specifica tecnica vengono descritti il tracciato record e le caratteristiche tecniche della fornitura dei dati delle dichiarazioni I.C.I. presentate ai Comuni.

Il tracciato record deve essere utilizzato nei seguenti casi:

- fornitura da parte dei Comuni al consorzio ANCI-CNC dei dati delle dichiarazioni su supporti magnetici; per tale fornitura si possono utilizzare nastri o dischetti magnetici;

-fornitura da parte del Consorzio ANCI-CNC al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate; per tale fornitura si possono utilizzare solamente nastri magnetici;

-fornitura da parte del Consorzio ANCI-CNC ai Comuni; per tale fornitura si possono utilizzare nastri o dischetti magnetici.

A. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

A.01 Caratteristiche fisiche dei nastri magnetici a bobina

- 9 tracce di registrazione
- Densità di registrazione 6250 BPI
- Nastri nuovi di sicura leggibilità
- Nastri "no label"
- Registrazione IBM compatibile
- Lunghezza del record logico 498 bytes
- Lunghezza del record fisico 32370 bytes

A.02 Caratteristiche fisiche dei nastri magnetici a cartuccia

- 18 tracce di registrazione
- Numero di tracce per pollice 37871

- Nastri nuovi di sicura leggibilità
- Nastri "no label"
- Registrazione IBM compatibile
- Lunghezza del record logico 498 bytes
- Lunghezza del record fisico 32370 bytes

Caratteristiche fisiche dei dischetti magnetici

-Dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, alta densità 1440 KB di capacità in formato MS/DOS
- Organizzazione sequenziale
- Organizzazione sequenziale
- Tipo di codifica ASCII standard

A.03 Etichette esterne dei supporti magnetici

Su ogni nastro dovrà essere apposta una etichetta contenente le seguenti informazioni:

- fornitore:

va indicata la denominazione dell'ente che ha prodotto il supporto magnetico;

- destinatario:

va indicata la denominazione dell'ente destinatario della fornitura;

- centro consortile:

codice del centro consortile di provenienza del nastro (se il supporto è prodotto dal consorzio ANCI/CNC per il Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate);

- progressivo invio:

progressivo d'invio del nastro nell'ambito del Centro Consortile;

- tipo di fornitura:

variazioni dichiarazioni ICI;

- anno di variazione:

va indicato l'anno in cui si sono verificate le variazioni;

- n° di records:

numero di records contenuti nel supporto;

-data di fornitura:

data di consegna del nastro.

B. NORME PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI

Ad ogni dichiarazione va attribuito un progressivo di lavorazione (progressivo record) da riportare in ogni tipo record relativo alla dichiarazione.

I campi alfabetici ed alfanumerici vanno allineati a sinistra; i campi numerici vanno allineati a destra. In caso di dati mancanti i campi alfabetici e alfanumerici vanno impostati a spazi, mentre i campi numerici vanno impostati a zero.

Il codice comune e provincia deve essere codificato solo in caso di fornitura da parte del Consorzio ANCI/CNC al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate; negli altri casi va impostato a zero.

Il codice fiscale numerico va allineato a sinistra. I dati anagrafici vanno sempre acquisiti.

Nel caso in cui i dati anagrafici siano relativi ad una società, nel campo relativo al cognome va inserita la denominazione della società; in tal caso i campi nome, data di nascita, sesso e comune di nascita non vengono riempiti.

C. ORDINAMENTO DEI RECORDS NELL'AMBITO DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ogni nastro magnetico fornito dovrà contenere un record di testa (primo record registrato) ed un record di coda (ultimo record registrato). Nei successivi punti della presente specifica vengono forniti, distintamente per tipo record, i tracciati di fornitura e le descrizioni dei campi componenti. Ogni nastro dovrà essere ordinato per i seguenti campi comuni ai vari tipi di records:

- codice del Centro Consortile;
- codice comune e provincia;
- numero del pacco;
- numero del protocollo;
- progressivo record;
- tipo record.

D. DESCRIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS

Posizione, lunghezza e descrizione dei campi.

Configurazione:

A = ALFABETICA

AN = ALFANUMERICA

N = NUMERICA

TRACCIATO CONTABILE

RECORD DI TESTA DEL SUPPORTO (TIPO RECORD 0)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			RECORD DI TESTA DEL SUPPORTO	
1	1	1	Tipo record vale sempre 0	AN
2	2 - 4	3	Centro Consortile (impostato a zero se il fornitore è un comune)	NU
3	5 - 30	26	Filler (impostato a spazi)	AN
4	31 - 58	28	Codice della fornitura: impostato a 'Variazioni dichiarazioni ICI'	AN
5	59 - 60	2	Anno di variazione. Va indicato l'anno di riferimento della dichiarazione	NU
6	61 - 85	25	Ente fornitore	AN
7	86 - 88	3	Progressivo invio	NU
8	89 - 94	6	Data di invio espressa nella forma ggmmaa	NU
9	95 - 498	404	Filler (impostato a spazi)	AN

RECORD DI TESTA DEL COMUNE (TIPO RECORD 1)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			RECORD DI TESTA DEL COMUNE	
			CONTIENE LA DIZIONE DEL COMUNE E LA PROVINCIA	
1	1	1	Tipo record vale sempre 1	AN
2	2 - 27	26	Filler (impostato a spazi)	AN
3	28 - 52	25	Denominazione del comune	AN
4	53 - 54	2	Sigla della provincia	AN
5	55 - 498	444	Filler (impostato a spazi)	AN

FRONTESPIZIO (TIPO RECORD 2)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			CONTIENE I DATI ANAGRAFICI RELATIVI AL CONTRIBUENTE ED AL DENUNCIANTE	
1	1	1	Tipo record vale sempre 2	AN
2	2 - 4	3	Centro Consortile	NU
3	5 - 10	6	Comune e provincia	NU
4	11 - 18	8	Protocollo	AN
5	19 - 24	6	Numero pacco	NU
6	25 - 31	7	Progressivo di record	NU
7	32 - 37	6	Data di presentazione espressa nella forma ggmmaa	NU
			DATI RIGUARDANTI IL CONTRIBUENTE	
8	38 - 53	16	Codice fiscale	AN
9	54 - 57	4	Prefisso telefonico	NU
10	58 - 65	8	Numero telefonico	NU
11	66 - 125	60	Cognome (o denominazione)	AN
12	126-145	20	Nome	AN
13	146-151	6	Data di nascita espressa nella forma ggmmaa	NU
14	152	1	Sesso: può assumere i valori 'M' o 'F'	AN
15	153-177	25	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
16	178-179	2	Sigla della provincia di nascita	AN
17	180-214	35	Domicilio fiscale o sede legale (frazione, via e numero civico)	AN
18	215-219	5	Codice di avviamento postale del comune del domicilio fiscale	NU
19	220-244	25	Dizione del comune del domicilio fiscale	AN
20	245-246	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
			DATI RIGUARDANTI IL DENUNCIANTE	
21	247-262	16	Codice fiscale	AN
22	263-287	25	Natura della carica	AN
23	288-347	60	Cognome e nome (ovvero denominazione o ragione sociale)	AN
24	348-382	35	Domicilio fiscale (frazione, via e numero civico)	AN
25	383-387	5	Codice di avviamento postale del comune del domicilio fiscale	NU
26	388-412	25	Dizione del comune del domicilio fiscale	AN
27	413-414	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
28	415-498	84	Filler (impostato a spazi)	AN

QUADRO DEI CONTITOLARI (TIPO RECORD 3)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			CONTIENE I DATI RELATIVI AI CONTITOLARI	
1	1	1	Tipo record vale sempre 3	AN
2	2 - 4	3	Centro Consortile	NU
3	5 - 10	6	Comune e provincia	NU
4	11 - 18	8	Protocollo	AN
5	19 - 24	6	Numero pacco	NU
6	25 - 31	7	Progressivo di record	NU
7	32-36	5	Numero d'ordine	AN
8	37- 52	16	Codice fiscale del contitolare	AN
9	53-114		Domicilio fiscale:	
		35	Indirizzo	AN
		25	Comune	AN
		2	Provincia	AN
10	115-119	5	Percentuale di possesso (nella forma 999V99)	NU
11	120-121	2	Mesi di possesso	NU
12	122-127	6	Importo della detrazione per abitazione principale	NU
13	128-129	2	Filler (impostato a spazi)	AN
14	130	1	Possesso	NU
			vale: 0 se nella casella è indicato SI	
			1 in caso contrario	
			2 in caso di mancata compilazione	
15	131	1	Esclusione vale 0 se è indicato SI, 1 in caso contrario, 2 in caso di mancata compilazione	NU
16	132	1	Riduzione vale 0 se è indicato SI, 1 in caso contrario, 2 in caso di mancata compilazione	NU
17	133	1	Abitazione principale	NU
			vale: 0 se nella casella è indicato SI	
			1 in caso contrario	
			2 in caso di mancata compilazione	

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
18	134	1	Filler (impostato a spazi)	AN
19	135	1	Flag firma: può assumere i valori 0 per firma presente 1 per firma assente	NU
20	136-140	5	Vedi campo 7	AN
21	141-156	16	Vedi campo 8	AN
22	157-218	62	Vedi campo 9	AN
23	219-223	5	Vedi campo 10	NU
24	224-225	2	Vedi campo 11	NU
25	226-231	6	Vedi campo 12	NU
26	232-233	2	Vedi campo 13	NU
27	234	1	Vedi campo 14	NU
28	235	1	Vedi campo 15	NU
29	236	1	Vedi campo 16	NU
30	237	1	Vedi campo 17	NU
31	238	1	Vedi campo 18	NU
32	239	1	Vedi campo 19	NU
33	240-244	5	Vedi campo 7	AN
34	245-260	16	Vedi campo 8	AN
35	261-322	62	Vedi campo 9	AN
36	323-327	5	Vedi campo 10	NU
37	328-329	2	Vedi campo 11	NU
38	330-335	6	Vedi campo 12	NU
39	336-337	2	Vedi campo 13	NU
40	338	1	Vedi campo 14	NU
41	339	1	Vedi campo 15	NU
42	340	1	Vedi campo 16	NU
43	341	1	Vedi campo 17	NU
44	342	1	Vedi campo 18	NU
45	343	1	Vedi campo 19	NU
46	344-345	2	Numero modello	NU
47	346-347	2	Totale modelli utilizzati	NU
48	348-498	151	Filler (impostato a spazi)	AN

QUADRO DESCRITTIVO DEGLI IMMOBILI (TIPO RECORD 4)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			DATI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI	
1	1	1	Tipo record vale sempre 4	AN
2	2 - 4	3	Centro Consortile	NU
3	5 - 10	6	Comune e provincia	NU
4	11 - 18	8	Protocollo	AN
5	19 - 24	6	Numero pacco	NU
6	25 - 31	7	Progressivo di record	NU
7	32 - 36	5	Numero d'ordine	AN
8	37	1	Caratteristiche dell'immobile:	AN
			vale: 1 per terreno agricolo	
			2 per area fabbricabile	
			3 per fabbricato con valore determinato catastalmente	
			4 per fabbricato interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale	
9	38 - 72	35	Indirizzo dell'immobile	AN
10	73 - 80	8	Partita catastale	AN
11	81 - 83	3	Sezione	AN
12	84 - 88	5	Foglio	AN
13	89 - 93	5	Numero	AN
14	94 - 97	4	Subalterno	NU
15	98 - 103	6	Protocollo	AN
16	104-105	2	Anno di denuncia	NU
17	106-108	3	Categoria	AN
18	109-110	2	Classe	AN
19	111	1	Flag immobile storico:	AN
			vale: 0 per casella 12 non barrata	
			1 per casella 12 barrata	
20	112-124	13	Valore dell'immobile	NU

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
21	125	1	Flag valore provvisorio: vale: 0 per casella 14 non barrata 1 per casella 14 barrata	AN
22	126-130	5	Percentuale di possesso (nella forma 999V99)	NU
23	131-132	2	Mesi di possesso	NU
24	133-134	2	Mesi di esclusione o esenzione dall'imposta	NU
25	135-136	2	Mesi di riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta)	NU
26	137-142	6	Importo della detrazione per abitazione principale	NU
27	143-144	2	Filler (impostato a spazi)	AN
28	145	1	Flag di possesso al 31-12-96: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU
29	146	1	Flag di esclusione o esenzione al 31-12-96: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU
30	147	1	Flag di riduzione: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU
31	148	1	Flag abitazione principale: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU
32	149	1	Filler (impostato a spazi)	AN

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
33	150	1	Estremi del titolo di acquisto:	NU
			vale: 0 se nella casella è indicato SI	
			1 in caso contrario	
			2 in caso di mancata compilazione	
34	151	1	Estremi del titolo di cessione:	NU
			vale: 0 se nella casella è indicato SI	
			1 in caso contrario	
			2 in caso di mancata compilazione	
35	152-176	25	Descrizione Ufficio del Registro	AN
36	177-181	5	Vedi campo 7	AN
37	182	1	Vedi campo 8	AN
38	183-217	35	Vedi campo 9	AN
39	218-225	8	Vedi campo 10	AN
40	226-228	3	Vedi campo 11	AN
41	229-233	5	Vedi campo 12	AN
42	234-238	5	Vedi campo 13	AN
43	239-242	4	Vedi campo 14	NU
44	243-248	6	Vedi campo 15	AN
45	249-250	2	Vedi campo 16	NU
46	251-253	3	Vedi campo 17	AN
47	254-255	2	Vedi campo 18	AN
48	256	1	Vedi campo 19	AN
49	257-269	13	Vedi campo 20	NU
50	270	1	Vedi campo 21	AN
51	271-275	5	Vedi campo 22	NU
52	276-277	2	Vedi campo 23	NU
53	278-279	2	Vedi campo 24	NU
54	280-281	2	Vedi campo 25	NU
55	282-287	6	Vedi campo 26	NU
56	288-289	2	Vedi campo 27	NU
57	290	1	Vedi campo 28	NU

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
58	291	1	Vedi campo 29	NU
59	292	1	Vedi campo 30	NU
60	293	1	Vedi campo 31	NU
61	294	1	Vedi campo 32	NU
62	295	1	Vedi campo 33	NU
63	296	1	Vedi campo 34	NU
64	297-321	25	Vedi campo 35	AN
65	322-326	5	Vedi campo 7	AN
66	327	1	Vedi campo 8	AN
67	328-362	35	Vedi campo 9	AN
68	363-370	8	Vedi campo 10	AN
69	371-373	3	Vedi campo 11	AN
70	374-378	5	Vedi campo 12	AN
71	379-383	5	Vedi campo 13	AN
72	384-387	4	Vedi campo 14	NU
73	388-393	6	Vedi campo 15	AN
74	394-395	2	Vedi campo 16	AN
75	396-398	3	Vedi campo 17	NU
76	399-400	2	Vedi campo 18	AN
77	401	1	Vedi campo 19	AN
78	402-414	13	Vedi campo 20	AN
79	415	1	Vedi campo 21	NU
80	416-420	5	Vedi campo 22	AN
81	421-422	2	Vedi campo 23	NU
82	423-424	2	Vedi campo 24	NU
83	425-426	2	Vedi campo 25	NU
84	427-432	6	Vedi campo 26	NU
85	433-434	2	Vedi campo 27	NU
86	435	1	Vedi campo 28	NU
87	436	1	Vedi campo 29	NU

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
88	437	1	Vedi campo 30	NU
89	438	1	Vedi campo 31	NU
90	439	1	Vedi campo 32	NU
91	440	1	Vedi campo 33	AN
92	441	1	Vedi campo 34	AN
93	442-466	25	Vedi campo 35	AN
94	467-468	2	Numero modello	AN
95	469-470	2	Totale modelli utilizzati	NU
96	471	1	Flag firma dichiarante: vale: 0 per firma presente 1 per firma assente	NU
97	472-498	27	Filler impostato a spazi	AN

RECORD DI CODA DEL COMUNE (TIPO RECORD 5)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			RECORD DI CODA DEL COMUNE	
			CONTIENE LA DIZIONE DEL COMUNE E LA PROVINCIA	
1	1	1	Tipo record vale sempre 5	AN
2	2 - 27	26	Filler (impostato a spazi)	AN
3	28 - 52	25	Denominazione del comune	AN
4	53 - 54	2	Sigla della provincia	AN
5	55 - 67	13	Totale records relativi al comune	NU
6	68 - 80	13	Totale records di tipo 2 relativi al comune	NU
7	81 - 93	13	Totale records di tipo 3 relativi al comune	NU
8	94 -106	13	Totale records di tipo 4 relativi al comune	NU
9	107-498	392	Filler (impostato a spazi)	AN

RECORD DI CODA DEL SUPPORTO (TIPO RECORD 6)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			RECORD DI CODA DEL SUPPORTO	
1	1	1	Tipo record vale sempre 6	AN
2	2 - 27	26	Filler (impostato a spazi)	AN
3	28 - 55	28	Codice della fornitura: è imposta a 'Variazioni dichiarazioni ICI'	AN
4	56 - 57	2	Anno di variazione	NU
5	58 - 82	25	Ente fornitore	AN
6	83 - 85	3	Centro Consortile	AN
7	86 - 98	13	Totale records di tipo 2 contenuti nel supporto	NU
8	99-111	13	Totale records di tipo 3 contenuti nel supporto	NU
9	112-124	13	Totale records di tipo 4 contenuti nel supporto	NU
10	125-137	13	Totale records di tipo 1 contenuti nel supporto	NU
11	138-498	361	Filler (impostato a spazi)	AN

98A3064

DECRETO 26 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Vista la legge 23 dicembre 1977, n 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legisaltivo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 755/98 del 3 marzo 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi in data 2 marzo 1998 a seguito di un furto con effrazione subito nella notte fra il 27 ed il 28 febbraio 1998 e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T. e dell'A.P.I.E.T.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brindisi in data 2 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 26 marzo 1998

Il dirigente generale: GIAMMARINO

98A3042

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 26 marzo 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconosci-

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni.

Vista l'istanza della sig.ra Reichel Doris, nata a Kaiserslautern (RFT) il 27 giugno 1957, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale tedesco che va sotto il nome di «rechtsanwaltin» di cui è in possesso — come attestato dal presidente della Corte d'appello del Land «Rheinland-Pfalz» (RFT) — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la sopra indicata signora ha concluso il percorso formativo per la «rechtsanwaltschaft» in Mainz (RFT) il 12 agosto 1988;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 14 marzo 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Ritenuto che per l'esercizio della professione di «avvocato» in Italia occorra la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano;

Visto l'art 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Reichel Doris, nata a Kaiserslautern (RFT) il 27 giugno 1957, cittadina tedesca, sono riconosciuti i titoli di cui sopra quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

3. La prova di che trattasi, da svolgersi in lingua italiana, si compone di un esame scritto e di un esame orale.

4. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie scelte dalla commissione d'esame — prevista dal P.D.G. 1° dicembre 1993 come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994 — tra quelle indicate al n. 2.

5. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie di cui al n. 2. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 26 marzo 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A3037

DECRETO 28 marzo 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni.

Vista l'istanza del sig. Schafer Achim, nato a Nurtingen (RFT) il 5 marzo 1967, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale tedesco che va sotto il nome di «rechtsanwalt» di cui è in possessso — come attestato dal Presidente del Tribunale di Frankfurt am Main (RFT) — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il sopra indicato signore ha concluso gli studi per la «rechtsanwaltschaft» in data 8 giugno 1994 presso il Justizministerium Baden-Wurtemberg (RFT);

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 27 giugno 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Ritenuto che per l'esercizio della professione di «avvocato» in Italia occorra la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Schafer Achim, nato a Nurtingen (RFT) il 5 marzo 1967, cittadino tedesco, sono riconosciuti i titoli di cui sopra quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

3. La prova di che trattasi, da svolgersi in lingua italiana, si compone di un esame scritto e di un esame orale.

4. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie scelte dalla commis-

sione d'esame — prevista dal P.D.G. 1° dicembre 1993 come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994 — tra quelle indicate al n. 2.

5. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie di cui al n. 2. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 28 marzo 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A3038

DECRETO 1° aprile 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni.

Vista l'istanza della sig.ra Castellà Casals Ana Maria, nata a Barcellona il 12 marzo 1952, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologa» di cui è in possesso, come attestato dal certificato del «Colegio Oficial de Psicòlogos» di Barcellona cui la richiedente è iscritta dal 31 dicembre 1986 al n. 3861 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 22 gennaio 1998;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Castellà Casals Ana Maria, nata a Barcellona il 12 marzo 1952, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 1° aprile 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A3039

DECRETO 1° aprile 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei biologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Varela Torreiro Pilar, nata a Parigi il 27 agosto 1963, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «biologo»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «licenciado en Ciencias - secciòn biologicas» conseguito presso l'Università autonoma di Barcellona nell'anno 1987, che inoltre è una professionista in Spagna come certificato dall'iscrizione al Colegio de Biòlogos;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 19 febbraio 1998;

Sentito il rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Varela Torreiro Pilar, nata a Parigi il 27 agosto 1963, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico-spagnoli, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei «biologi».

Roma, 1° aprile 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A3040

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 febbraio 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Amata», al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 18 giugno 1997 con la quale i signori Mazzone Francesco e Mazzone Maria residenti in Turi (Bari), via Sammichele, 32/A, hanno chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Amata» che sgorga dalla sorgente

«Castello» nell'ambito dell'omonimo permesso di ricerca sito in territorio dei comuni di Adelfia e Casamassima (Bari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 ottobre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale ai sensi dell'art. 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Amata», che sgorga dalla sorgente «Castello» nell'ambito dell'omonimo permesso di ricerca sito in territorio dei comuni di Adelfia e Casamassima (Bari).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sara trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 17 febbraio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A2995

DECRETO 17 febbraio 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Goccia Diamante», al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 6 marzo 1997 con la quale la ditta Cadamuro Angelo, con sede in Cimadolmo (Treviso), via Roncadelle n. 13, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Goccia Diamante» che sgorga dal pozzo «Piave» ubicato nell'ambito dell'omonimo permesso di ricerca sito nel comune di Cimadolmo (Treviso), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 ottobre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale ai sensi dell'art. 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Goccia Diamante», che sgorga dal pozzo Piave ubicato nell'ambito dell'omonimo permesso di ricerca sito nel comune di Cimadolmo (Treviso).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sara trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 17 febbraio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A2996

DECRETO 11 marzo 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonti di Crodo - Sorgente Cesa».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 7 maggio 1992 con la quale la società Terme di Crodo S.p.a., con sede in Novara, Baluardo Partigiani n. 13, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonti di Crodo - Sorgente Cesa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Terme di Crodo» sita in comune di Crodo (Novara);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 ottobre 1997;

Vista la delibera della giunta regionale del Piemonte n. 48-5812 del 5 febbraio 1996 concernente la modifica della denominazione legale della società Terme di Crodo S.p.a., in società Campari Crodo S.p.a.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonti di Crodo - Sorgente Cesa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Terme di Crodo sita in comune di Crodo (Novara).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sara trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A2992

DECRETO 11 marzo 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Deograzia», al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 3 luglio 1995 con la quale la società Casa di cura chirurgica «Villa Ortensia» S.r.l. di Chidichimo & C., con sede in Cosenza, via Ariosto n. 10, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Deograzia» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria Deograzia, sita nel comune di San Lucido (Cosenza), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 21 gennaio 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Deograzia», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria Deograzia sita nel comune di San Lucido (Cosenza).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sara trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A2993

DECRETO 11 marzo 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «San Vito di Canistro», al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 13 ottobre 1997 con la quale il sindaco del comune di Canistro ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Vito di Canistro» che sgorga dalla sorgente «San Vito» nell'ambito del permesso di ricerca ubicato in loc. Peschieta, nel territorio del comune di Canistro (L'Aquila), ai fini della bibita *in situ*, dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 21 gennaio 1998, favorevole all'utilizzazione della suddetta acqua minerale per l'imbottigliamento e la vendita e sospensivo all'utilizzazione della stessa per la bibita *in situ*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «San Vito di Canistro», che sgorga dalla sorgente San Vito nell'ambito del permesso di ricerca in località Peschieta in comune di Canistro (L'Aquila).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici, indicata nelle diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso al richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 11 marzo 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A2994

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 marzo 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Libertà e lavoro - Società cooperativa sociale a r.l.», in Sava, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 febbraio 1997 effettuata nei confronti della Società cooperativa «Libertà e lavoro - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Sava (Taranto) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Libertà e lavoro - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Sava (Taranto), costituita per rogito notaio Luigi Oliva, in data 24 febbraio 1983, repertorio n. 3389, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Fernando Miccolis nato a Massafra il 14 marzo 1966 ed ivi residente alla via Pisanelli n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A3043

DECRETO 25 marzo 1998.

Approvazione della deliberazione n. 350 del 10 marzo 1998 assunta dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 94 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 389;

Visto l'art. 5, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale;

Vista la delibera n. 350, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella riunione del 10 marzo 1998, in materia di periodicità di pagamento delle pensioni;

Vista la deliberazione del 20 marzo 1998, con la quale il Consiglio dei Ministri ha approvato la predetta delibera;

Decreta:

È approvata, conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri citata in premessa, la delibera n. 350 del 10 marzo 1998 assunta dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di periodicità di pagamento delle pensioni.

La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1998

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1998
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 3

ALLEGATO

REGOLAMENTAZIONE DELLA MATERIA

Relativa alla periodicità di pagamento delle pensioni, delegificata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48. (Deliberazione n. 350).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(seduta del 10 marzo 1998)

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 94 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 389;

Visto l'art. 5, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Vista la determinazione del commissario straordinario dell'INPS n. 2993 del 21 aprile 1994;

Vista la lettera del 3 marzo 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la relazione della direzione generale.

Accertata la possibilità di provvedere al pagamento mensile delle pensioni, in virtù dell'accresciuta capacità elaborativa dell'INPS, delle

capacità di scambio di informazioni in via telematica offerta dalle reti disponibili, dell'avvenuta automazione delle operazioni di ricezione, smistamento e stampa degli ordinativi di pagamento da parte dell'Ente Poste;

Ravvisatane l'opportunità, anche in relazione ai conseguenti risparmi di bilancio e di cassa;

Su proposta del direttore generale;

Delibera:

1. Le pensioni erogate dall'INPS sono corrisposte in rate mensili anticipate scadenti il primo giorno del mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.

2. I pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate.

3. I pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento e fino al 15 per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

4. I limiti determinati con i criteri di cui ai punti 2 e 3 sono arrotondati alle L. 10.000 per difetto.

5. La direzione generale dell'Istituto, per i pagamenti effettuati allo sportello, su motivata richiesta degli enti pagatori, può autorizzare il frazionamento dei pagamenti in più giorni consecutivi non festivi e bancabili, fino ad un massimo di dieci giorni.

6. I pagamenti sono arrotondati alle 1.000 lire superiori, con recupero, ad ogni pagamento, dell'arrotondamento del precedente pagamento.

Il presidente
BILLIA

Il segretario
D'AGOSTINO

98A3134

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 2 aprile 1998.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 61/A - Storia dell'arte.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Mendiola Rodriguez Maria del Mar e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en Filosofia y Letras», sezione geografia e storia, conseguito dall'interessata il 19 ottobre 1995, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dalla Università di Alicante;

Considerato che la sig.ra Mendiola Rodriguez Maria del Mar risulta in possesso del «Certificado de Aptitud Pedagogica» rilasciato dalla sopraindicata Università in data 30 aprile 1996, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 9 dicembre 1997 dal console d'Italia in Alicante che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato in data 16 dicembre 1993 dall'Università degli studi di Macerata;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 19 febbraio 1998;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Mendiola Rodriguez Maria del Mar, nata a Alicante (Spagna) il 1° dicembre 1968, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 61/A - Storia dell'arte.

Roma, 2 aprile 1998

Il direttore generale: RICEVUTO

98A3041

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 gennaio 1998.

Quarto elenco dei comuni della regione Sicilia tenuti all'adozione dei piani urbani di traffico.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del sopracitato art. 36, comma 2, occorre procedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco dei comuni tenuti all'adozione del Piano urbano del traffico, come individuato dalle rispettive regioni di appartenenza;

Considerato che i primi tre elenchi di comuni tenuti all'adozione del piano urbano del traffico sono stati individuati rispettivamente con i decreti ministeriali 26 settembre 1994, n. 3060, 2 gennaio 1996, n. 4, e 26 settembre 1996, n. 4296;

Considerato che, successivamente alle prime tre pubblicazioni, la regione Sicilia ha provveduto ad individuare i comuni tenuti all'adozione del piano urbano del traffico che ricadono nel territorio di competenza;

Visto il decreto assessoriale 14 novembre 1997, n. 529/6° Tr., della regione Sicilia;

Considerato che, in relazione alla emanazione in data 24 giugno 1995 delle direttive per la redazione, l'adozione e l'attuazione dei piani urbani del traffico, occorre provvedere agli adempimenti di cui al comma 2 del citato art. 36, onde consentire l'avvio delle procedure previste nel detto articolo;

Tutto ciò visto e considerato i comuni tenuti all'adozione del piano urbano del traffico, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono quelli riportati nell'elenco allegato al presente provvedimento e che costituisce integrazione ai precedenti elenchi individuati con i decreti ministeriali 26 settembre 1994, n. 3060, 2 gennaio 1996, n. 4, e 26 settembre 1996, n. 4296.

L'ulteriore elenco relativo alla provincia autonoma di Bolzano che non ha ancora provveduto all'individuazione dei comuni tenuti all'adozione del piano urbano del traffico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del sopracitato decreto legislativo, sarà pubblicato successivamente.

Roma, 26 gennaio 1998

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO

ELENCO DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIA, TENUTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 285/1992.

REGIONE SICILIA

Provincia di Agrigento:

Agrigento
Canicattì
Favara
Licata
Palma di Montechiaro
Ravanusa
Sciacca

Provincia di Caltanissetta:

Caltanissetta
Gela

Provincia di Catania:

Acireale
Adrano
Bronte
Caltagirone
Catania
Mascalucia
Misterbianco
Paternò

Provincia di Enna:

Piazza Armerina

Provincia di Messina:

Barcellona Pozzo di Gotto
Brolo
Giardini Naxos
Messina
Milazzo
Patti
San Marco d'Alunzio

Provincia di Palermo:

Bagheria
Capaci
Cefalù
Cinisi
Palermo
Partinico
Pollina
Termini Imerese

Provincia di Ragusa:

Comiso
Modica
Ragusa
Scicli
Vittoria

Provincia di Siracusa:

Augusta
Avola
Lentini
Siracusa

Provincia di Trapani:

Alcamo
Castelvetrano
Marsala
Mazara del Vallo
Trapani

AVVERTENZA:

I tre primi elementi sono stati diramati rispettivamente con i decreti 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1994; 2 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1996 e 26 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996.

98A2880

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 30 marzo 1998.

Proroga al 29 aprile 1998 del termine ultimo di deposito delle domande di compensazione al reddito, PAC - seminativi, campagna 1997-98 di cui ai regolamenti CE n. 1765/92 e n. 3072/95.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la legge n. 610 del 14 agosto 1982, di riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1985, n. 30, di approvazione dello statuto regolamento dell'A.I.M.A.;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1995 con il quale il dott. Camillo De Fabritiis è nominato commissario straordinario del Governo per l'A.I.M.A., il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 1997 con il quale l'avv. Edilberto Ricciardi, è stato nominato, in sostituzione del primo, commissario straordinario del Governo per l'A.I.M.A. ed il decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1998 di proroga della citata nomina;

Visti i regolamenti CE n. 1765/92 e n. 3072/95 relativi alla PAC - seminativi;

Vista la circolare n. D/1119/97 del 23 dicembre 1997 del Ministro per le politiche agricole con la quale viene fissato al 31 marzo 1998 il termine per la presentazione delle domande di compensazione al reddito, campagna 1997-98, relative alla PAC - seminativi;

Viste la relazione in data 4 marzo 1998 e la nota n. 3817/Comm. del 4 marzo 1998 con le quali il commissario straordinario del Governo dell'A.I.M.A. ha rappresentato al Ministro per le politiche agricole l'opportunità della proroga del termine ultimo delle domande di compensazione al reddito, al fine di consentire all'utenza un maggior tempo per la presentazione delle domande stesse, compatibilmente con le scadenze comunitarie che fissano al 15 maggio di ogni campagna il termine ultimo per il deposito presso l'A.I.M.A. delle domande di aiuto;

Vista la nota n. 843 del 20 marzo 1998 del Ministro per le politiche agricole con la quale il commissario straordinario del Governo dell'A.I.M.A. è stato autorizzato a valutare e ad emanare la relativa disposizione di proroga del suddetto termine previsto nella citata circolare;

Vista la nota del 24 marzo 1998, prot. numero 3979/Comm. del commissario straordinario del Governo con la quale veniva proposto, in relazione a problemi congiunturali di gestione, come termine di scadenza della presentazione delle domande la data del 29 aprile 1998;

Visto l'assenso alla suddetta proroga, apposto in calce alla nota stessa in data 27 marzo 1998;

Considerato, pertanto, attesa la sussistenza degli indicati motivi organizzativi, di dover provvedere a fissare al 29 aprile 1998 il temine ultimo per la presentazione delle domande in argomento;

Per le motivazioni espresse nelle premesse;

Delibera:

È prorogato al 29 aprile 1998 il termine ultimo di deposito delle domande di compensazione al reddito, PAC - seminativi, campagna 1997-98 di cui ai regolamenti CE n. 1765/92 e n. 3072/95, originariamente fissato al 31 marzo 1998 dalla circolare n. D/1119/97 del Ministro per le politiche agricole.

Roma, 30 marzo 1998

Il commissario straordinario del Governo
RICCIARDI

98A3044

CIRCOLARI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 2 aprile 1998, n. 9.

Modalità di compilazione della domanda di compensazione al reddito, raccolto 1998.

Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali

Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

All'A.I.S.O.

All'Assitol

I. PREMESSA.

Con le circolari ministeriali numeri D/478/94, D/1289/95, D/617/97, D/686/97, D/1119/97 sono state fissate le modalità di partecipazione al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni «seminativi».

Il produttore che voglia richiedere la compensazione al reddito deve presentare all'A.I.M.A. una richiesta formulata sul modello messo gratuitamente a disposizione dall'A.I.M.A. stessa.

I coltivatori di grano duro possono ottenere una quota o incrementare la quota relativa all'anno di riferimento aggiungendovi quelle appartenenti ad altri produttori che, congiuntamente al diritto di coltivazione del terreno, cedano il diritto al supplemento del grano duro per, al massimo, lo stesso numero di ettari (in pratica, il trasferimento delle quote può avvenire solo congiuntamente alla cessione, alla successione o all'affitto di terreni per una superficie corrispondente).

Di tale trasferimento va data notizia all'A.I.M.A. utilizzando l'apposito modulo che deve essere compilato in ogni sua parte con le indicazioni del produttore cedente e dell'acquirente, firmato da ambedue i produttori e presentato dal produttore acquirente in apposita busta.

Ogni acquirente deve presentare un modello per ciascuna acquisizione effettuata.

La circolare A.I.M.A. 24 marzo 1997, prot. n. 42, espone le norme di compilazione e presentazione dei modelli di trasferimento quota grano duro.

Con la presente circolare, l'A.I.M.A. intende fornire istruzioni per una corretta compilazione della domanda onde evitare l'inserimento di dati non corretti che nel corso dell'istruttoria possano essere d'impedimento ad un sollecito pagamento dell'aiuto richiesto o addirittura alla reiezione dell'aiuto.

II. CONTROLLI AMMINISTRATIVI.

L'A.I.M.A. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione) tutte le domande di compensazione in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per la concessione dell'aiuto (titolo II del regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni), assicurandosi, attraverso verifiche incrociate, che uno stesso aiuto non venga concesso due o più volte per la stessa campagna e per la medesima superficie.

In particolare, occorre accertare che la domanda di compensazione:

sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata con la documentazione richiesta;

sia stata firmata dal titolare della domanda;

sia pervenuta all'A.I.M.A. entro il termine fissato;

sia ritenuta ammissibile, tenuto conto in particolare del rapporto che deve esistere tra la superficie coltivata e quella messa a riposo, per le domande aderenti al regime generale.

Controlli formali.

I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza della domanda ed in particolare:

presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale;

verifica della presenza della firma del richiedente;

verifica della presenza della autentica della firma;

verifica della data di ricezione della domanda.

Controlli anagrafici.

È necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa; in particolare, tutti i soggetti che, sulla base della normativa fiscale, hanno l'obbligo della partita IVA sono tenuti ad indicarla nell'apposito spazio previsto sul modello di domanda.

I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti al controllo di congruenza.

Controlli sulle particelle.

I controlli sulle particelle sono finalizzati alla verifica della esistenza e della estensione delle superfici dichiarate ed alla individuazione dell'esatta ubicazione delle superfici in modo da consentire la corretta imputazione (particella per particella) degli importi da corrispondere in funzione di quanto previsto dal piano di regionalizzazione.

Nel caso in cui venga riscontrata un'anomalia su una particella (ad es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o un supero), la superficie dichiarata per quella particella non potrà entrare nel computo della superficie amministrativamente accertata sulla base della quale verrà stabilita l'entità della superficie liquidabile.

Salvo in caso di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata verrà ridotta, per ciascun utilizzo dichiarato in domanda, a seconda della percentuale di scostamento calcolata tra la superficie dichiarata e la superficie accertata, secondo i seguenti criteri previsti dalla normativa comunitaria:

Esito del controllo	% Scostamento	Superficie ammissibile
Assoluta concordanza	0	Quella dichiarata
In tolleranza	(0-3) o al massimo 2 ha	Quella accertata
In tolleranza	(3-20)	Quella accertata meno due volte la differenza riscontrata
Fuori tolleranza	oltre 20	Nessuna

La percentuale di scostamento si determina nel seguente modo:

[(superficie dichiarata − superficie accertata)/superficie accertata] * 100.

Domande multiple.

Sarà verificato che uno stesso aiuto non venga concesso due o più volte per la stessa campagna e per la medesima superficie.

Sarà inoltre verificato che non venga eluso l'obbligo del Set-Aside, attraverso la presentazione di più domande di compensazione al reddito per una medesima azienda, frazionando la stessa in porzioni con produttività pari al massimo a 92 ton (e quindi rendendole ammissibili al regime semplificato).

Conseguentemente si richiama l'attenzione sulla necessità di presentare una unica domanda pena, in caso di riscontro, l'esclusione dall'aiuto delle domande fraudolentemente presentate nell'ambito del regime semplificato.

III. CONTROLLI A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI.

I controlli amministrativi saranno completati da controlli oggettivi effettuati tramite controlli in contraddittorio presso le aziende o mediante telerilevamento aereo e/o da satellite.

Tali controlli saranno effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionatura.

I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92 e in quello di applicazione della Commissione (CEE) n. 3887/92 e successive modifiche e integrazioni relativi all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e, in particolare, secondo i criteri contemplati dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 del regolamento n. 3887/92.

Qualora si constati che la superficie effettivamente accertata è superiore a quella dichiarata nella domanda d'aiuto, per il calcolo dell'importo dell'aiuto viene presa in considerazione la superficie dichiarata.

In tutti gli altri casi, i criteri presi a base per la determinazione delle superfici ammissibili sono quelli precedentemente indicati nel paragrafo «controlli amministrativi-controlli sulle particelle».

In caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente, l'imprenditore è escluso dal beneficio del regime di aiuto per l'anno considerato e per l'anno civile successivo.

Nel caso di negligenza grave, l'imprenditore è escluso dal beneficio del regime di aiuto per l'anno considerato.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i dati delle domande riferite ad aziende selezionate per i controlli oggettivi, non potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli stessi sono effettuati sui dati indicati in domanda e non su quelli che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso.

IV. ANOMALIE FORMALI.

IV.I. *Termine di presentazione.*

Con delibera n. 467 adottata dal commissario straordinario di Governo dell'A.I.M.A. il termine di presentazione delle domande è stato posposto dal 31 marzo 1998 al 29 aprile 1998.

Pertanto:

Le date di presentazione delle domande all'A.I.M.A. previste per la campagna 1998 sono:

1) domande iniziali e di rettifica: 29 aprile 1998;

2) domande di variazione al piano colturale (per le colture a semina primaverile): 15 maggio 1998;

3) domande di variazione al piano colturale per soia, mais o sorgo (nelle zone consentite ex circolare Miraaf 28 novembre 1995, n. D/1289) e risone: 1° giugno 1998;

4) domande di variazione al piano colturale (mais dolce): 15 giugno 1998.

Per le domande iniziali e di rettifica è consentita una tolleranza di venticinque giorni solari; pertanto il termine ultimo di presentazione è fissato al 25 maggio 1998.

Il ritardato deposito della domanda iniziale o di rettifica produce la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Il ritardato deposito oltre il 25 maggio 1998 non è sanabile e comporta la irricevibilità della domanda.

Per le domande di variazione di cui ai punti 2 e 3 non è ammessa alcuna tolleranza nella data di presentazione.

Le domande di rettifica di cui al punto 1, pervenute oltre il termine del 25 maggio 1998 sono considerate irricevibili ma comportano l'annullamento d'ufficio della domanda iniziale.

Le domande di variazione, di cui ai punti 2, 3 e 4 pervenute rispettivamente oltre il termine del 15 maggio

1998, del 1° giugno 1998 e del 15 giugno 1998 sono considerate irricevibili ma comportano l'annullamento d'ufficio della domanda iniziale.

Resta inteso che, successivamente a tali termini, potranno essere presentate istanze documentate volte a dimostrare le cause di forza maggiore che hanno generato l'impossibilità di rispettare il piano di coltivazione dichiarato nella domanda di compensazione.

IV.II. *Finalità di presentazione della domanda.*

È indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda indicando se trattasi di domanda iniziale ovvero di rettifica ovvero di variazione al piano colturale.

Nei casi di domanda di rettifica o di variazione è assolutamente necessario indicare nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda il numero della domanda seminativi iniziale cui fare riferimento.

IV.III. *Regime.*

Il pagamento compensativo può essere richiesto in uno dei due regimi:

1) generale;

2) semplificato.

Il regime generale è accessibile a tutti i produttori; coloro che aderiscono a tale regime hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione (destinare a Set-Aside) una parte dei terreni dell'azienda destinati a seminativi e per i quali è stata presentata, dal medesimo produttore, richiesta di compensazione al reddito nelle due campagne precedenti fatti salvi i casi di deroga.

La percentuale di superficie da destinare a Set-Aside deve essere pari almeno al 5% (parte obbligatoria) ed estensibile sino al 10% delle superfici aziendali (fatti salvi i casi di deroga previsti al successivo paragrafo VII.V).

Per maggior chiarimento si precisa che la superficie da destinare a riposo deve essere almeno pari ai cinque novantacinquesimi di quella investita a seminativi per la quale si richiede l'aiuto e non superiore ai dieci novantesimi della stessa come risulta dall'esempio seguente.

ettari seminati a mais	7,5
ettari seminati a girasole	2,5
ettari seminati a grano duro	5,0
totale superfici seminate	15,0

Superficie minima da lasciare a riposo = 5/95 * 15 = 0,79 Ha.

Superficie massima da lasciare a riposo = 10/90 * 15 = 1,67.

Il regime semplificato è riservato ai piccoli produttori; rientrano in questa categoria tutti coloro che richiedono la compensazione su una superficie investita a seminativi equivalente a una produttività, calcolata sulle rese medie storiche annue dei cereali, non superiore a 92 tonnellate.

Tale produttività può essere calcolata dal produttore moltiplicando le superfici investite alle diverse colture, nell'ambito di ogni particella per cui si richiede l'aiuto, per le corrispondenti rese medie regionali previste nel piano di regionalizzazione, e sommando le produttività standard delle singole particelle.

Qualora un'azienda con una produttività superiore a 92 tonnellate (e quindi ricadente nel regime generale) richieda il regime semplificato, viene liquidata una superficie corrispondente ad una produttività pari a 92 tonnellate.

Non concorrono al computo della produttività le superfici investite a risone e leguminose da granella.

Coloro che aderiscono a tale regime non sono soggetti all'obbligo della messa a riposo dei terreni e hanno diritto alla compensazione riservata ai cereali, qualunque sia il tipo di coltura effettuato.

La corretta indicazione del regime è fondamentale ai fini del calcolo del premio erogabile; eventuali variazioni alla scelta del regime potranno essere effettuate unicamente nel rispetto del piano di coltivazione dichiarato.

IV.IV. *Certificato antimafia.*

I produttori che richiedono una compensazione superiore ai 50 milioni devono presentare il certificato antimafia per poter ricevere l'aiuto ed indicare la data di rilascio (legge n. 575 del 31 maggio 1965, art. 10, commi 3, 4, 5, 5-*ter* e art. 10-*quater*, comma 2; decreto legislativo n. 490 dell'8 agosto 1994, art. 4).

Se il produttore è esente ai sensi dell'art. 10-*sexies*, comma 8, della legge n. 575/1965, aggiunta dell'art. 7 della legge n. 55/1990 e seguenti, deve presentare la dichiarazione di esenzione.

Se nessuna certificazione è allegata oppure il certificato antimafia è stato rilasciato in data anteriore al 1° febbraio 1998, la domanda non viene liquidata per importi superiori ai 50 milioni.

Se l'importo richiesto supera i 300 milioni, sarà cura della OO.PP. per il tramite della quale la domanda è stata presentata richiedere il certificato antimafia; per i produttori che non si avvalgono delle OO.PP. per la presentazione della domanda la suddetta richiesta verrà effettuata direttamente dall'A.I.M.A.

Le anomalie descritte sono correggibili con la presentazione del certificato antimafia.

IV.V. *Firma.*

La sottoscrizione della domanda e l'autentica della firma sono requisiti indispensabili per l'ottenimento dell'aiuto.

La mancata apposizione della firma comporta la reiezione della domanda.

La firma del produttore, apposta nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, deve essere autenticata secondo le norme stabilite dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

È consentita in alternativa l'apposizione della firma alla presenza del rappresentante della OO.PP. tramite la quale il produttore presenta la domanda PAC seminativi 1998; a tale scopo le OO.PP. comunicheranno formalmente all'A.I.M.A. i nominativi dei propri funzionari ai quali avranno conferito l'incarico di presen-

ziare all'apposizione della firma del produttore associato, apponendo a tal fine sulla domanda, nell'apposito spazio, il proprio timbro nominativo e la firma.

Si rammenta che tale procedura di autentica della firma presuppone l'acquisizione da parte della OO.PP. di una delega formale alla stessa conferita dal produttore associato.

È necessario pertanto che alla domanda di compensazione sia allegata una fotocopia di detta delega e non l'originale così come indicato nel modello di domanda, atteso che l'originale viene conservato agli atti d'ufficio della stessa OO.PP.

IV.VI. *Modello di trasferimento set-aside.*

Qualora un produttore abbia trasferito l'obbligo del set-aside ad altro produttore deve allegare in domanda l'apposito modello di trasferimento.

L'assenza del modello comporta il mancato riconoscimento delle superfici messe a riposo dal produttore al quale è stato trasferito l'obbligo.

IV.VII. *Grano duro supplementare.*

Il premio supplementare per gli ettari investiti a grano duro può essere richiesto, se in possesso di una pari quota, dai coltivatori di varietà di grano duro riportate nella tabella allegata alla circolare ministeriale n. D 1119/97, per le superfici situate nel territorio delle seguenti regioni: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Pertanto non è possibile ottenere l'aiuto supplementare per una superficie superiore alla quota posseduta e risultante dal registro grano duro.

È possibile incrementare la quota posseduta attraverso un trasferimento di quota da altro produttore che risulti averne diritto tramite iscrizione al registro grano duro; in questo caso il trasferimento deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo in cui sia indicata la quota trasferita e nel quale la firma del produttore cedente la quota e quella del produttore acquirente (cessionario) siano autenticate nei modi di legge (n. 15 del 4 gennaio 1968).

La firma del produttore cedente può essere omessa solo nel caso di trasferimento per successione; in questo caso va allegata copia dell'atto di successione ed in presenza di coeredi è necessario presentare, contestualmente al modello di trasferimento, un atto notorio nel quale indichino il coerede al quale va attribuita la quota. Soltanto in presenza della documentazione richiesta il trasferimento potrà avere efficacia.

Non può essere trasferita una quota superiore a quella effettivamente posseduta; se la quota oggetto di trasferimento risulta superiore al diritto riconosciuto al cedente nel registro grano duro, il trasferimento non può avere luogo neppure per la quota posseduta dal cedente.

Se il produttore cedente non risulta iscritto al registro grano duro il trasferimento non ha luogo.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di compilare con attenzione tutti i campi contenuti nel modello di trasferimento ed in particolare quello relativo alla cessione del diritto alla utilizzazione di una superficie almeno pari alla quota che si intende trasferire.

La mancata indicazione di tale superficie o la sua incongruenza rispetto alla quota trasferita comporta il non accoglimento del trasferimento.

È indispensabile indicare il motivo del trasferimento; se non è indicato il motivo del trasferimento oppure se le informazioni fornite risultano insufficienti o incongruenti, lo stesso non può essere accolto.

In particolare occorre indicare se la quota viene trasferita a titolo definitivo o temporaneo ed in quest'ultimo caso è necessario indicare la data di scadenza del trasferimento stesso.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di presentare il modello di trasferimento quota grano duro entro e non oltre il 25 maggio 1998; non sarà possibile acquisire in nessun caso tale modello oltre la suddetta data.

In tutti i casi, non è possibile percepire un aiuto supplementare per una superficie superiore a quella ritenuta ammissibile al premio compensativo nelle zone vocate per tale coltura.

L'erogazione del premio è comunque subordinata all'utilizzo di sementi certificate, per le quali è necessario allegare la copia delle fatture di acquisto.

La mancanza di tali fatture produce il blocco del pagamento dell'aiuto supplementare.

Il quantitativo di sementi indicato in domanda (semente di base, prima e seconda riproduzione) deve corrispondere a quelli riferiti alle fatture di acquisto allegate alla domanda stessa, fatti salvi i casi di reimpiego aziendale, e deve essere almeno pari a 180 kg/ha.

Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti inferiore a quello risultante dalle fatture allegate si procederà alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo indicato e non a quello fatturato.

Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti superiore a quello risultante dalle fatture allegate si procederà alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo fatturato e non a quello indicato, fatto salvo il caso di reimpiego aziendale previsto dalla normativa.

V. ANOMALIE ANAGRAFICHE.

È necessario indicare con precisione gli estremi identificativi dell'azienda e dell'eventuale rappresentante legale, riportando i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA e facendo attenzione all'esatta denominazione dell'azienda; in particolare, tutti i soggetti che, sulla base della normativa fiscale e di quella contenuta nella legge n. 662/1997 hanno l'obbligo della partita IVA sono tenuti ad indicarla nell'apposito spazio previsto sul modello di domanda.

In tutti i casi in cui una determinata azienda abbia modificato la propria partita IVA è tenuta a riportarla

nella domanda PAC '98 nell'apposito spazio, indicando altresì il numero di domanda PAC '97 riferito alla stessa azienda.

Nel caso in cui la partita IVA sia rimasta invariata ma sia cambiata la ragione sociale, sarà comunque necessario indicare il numero della domanda riferita alla campagna 1997.

In tutti i casi in cui le variazioni di partita IVA e/o ragione sociale siano intervenute a seguito dell'applicazione delle norme previste nella legge n. 662/1997 e tali variazioni non abbiano comportato modifiche nella struttura economica e giuridica dell'azienda come esistente in data anteriore al 30 giugno 1992, occorre barrare la casella n. 1 riportata nell'ultima pagina del modello di domanda.

In tutti i casi in cui le variazioni di partita IVA e/o ragione sociale abbiano comportato effettive variazioni nella struttura economica e giuridica dell'azienda, come esistente alla data del 30 giugno 1992, dovranno essere barrate le caselle n. 2 oppure n. 3 oppure n. 4 a seconda dei casi e qualora tali variazioni comportino il passaggio di quote e diritti di coltivazione del grano duro dovrà essere compilato e presentato, secondo quanto riportato al precedente paragrafo «grano duro supplementare», l'apposito modello di trasferimento quota grano duro.

V.I. *Produttore.*

Vengono verificate la presenza e la correttezza del codice fiscale e/o della partita IVA del dichiarante.

Se entrambe non sono indicate oppure risultano errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene bloccata ai fini del pagamento del premio.

I dati di domicilio o sede legale devono essere correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto nel caso di invio di assegno non trasferibile.

V.II. *Rappresentante legale.*

Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, saranno verificati la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale.

Verranno in particolare verificate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non è indicato oppure risulta errato (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene bloccata ai fini del pagamento del premio.

VI. ANOMALIE NELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Il produttore deve indicare la modalità secondo la quale preferisce ricevere la compensazione al reddito. Se non è stata indicata alcuna modalità di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB o il numero di c/c postale sono assenti o errati, si attribuisce in automatico la modalità «emissione di assegno non trasferibile».

Sarebbe preferibile che il produttore, per ottenere il pagamento dell'aiuto con certezza e tempestività, privilegiasse, nel proprio interesse, il pagamento tramite accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale indicando con chiarezza il numero del proprio conto e delle coordinate bancarie.

VII. ANOMALIE PARTICELLARI.

Il presupposto per la presentazione di una domanda di compensazione al reddito è la coltivazione a seminativo di porzioni di terreno identificabili. Di conseguenza il produttore deve presentare un piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando ciascun utilizzo/varietà coltivato per particella catastale (o porzione di essa) impiegata.

VII.I. *Codice utilizzo/varietà.*

L'indicazione dell'utilizzo per cui si richiede la compensazione è fondamentale per l'erogazione del premio stesso.

Se nell'ambito delle particelle dichiarate non viene indicato il codice e la descrizione dell'utilizzo effettuato la domanda non potrà essere liquidata, pur in presenza della corretta compilazione del quadro «C» della domanda.

Non sarà consentito in nessun modo correggere gli utilizzi dichiarati nei quadri «B» della domanda.

Le varietà indicate per ciascuna coltura devono essere congruenti con gli utilizzi richiesti, secondo quanto pubblicato nella circolare ministeriale di attuazione; in particolare si richiama l'attenzione sulla necessità di indicare in domanda il numero corrispondente alle varietà di colza ammesse all'aiuto e ciò deve essere dimostrato allegando fotocopia delle fatture di acquisto semente.

Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 6 (colza o ravizzone) presenta una varietà incongruente o non dichiarata, viene bloccata ai fini del pagamento del premio.

Se la particella dichiarata nell'ambito di una domanda con il codice utilizzo 2 (grano duro) e ubicata in una delle zone vocate alla coltivazione di grano duro presenta una varietà incongruente o non dichiarata, viene bloccata ai fini del pagamento del premio supplementare.

Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 9 o 24 (set-aside ordinario o no-food) presenta un codice delle colonne A e/o B quadro B delle domande incongruente o non dichiarata, viene bloccata.

VII.II. *Tipo di conduzione.*

È assolutamente necessario indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda, anche perché tale informazione sarà tenuta in considerazione ai fini della risoluzione di eventuali superi.

L'assenza di tale indicazione comporta l'esclusione della superficie della particella ai fini del calcolo del-

l'aiuto ammissibile ivi incluse le penalità; l'assenza di tale informazione non potrà essere sanata né i dati indicati sulla domanda potranno essere variati.

VII.III. *Ubicazione.*

Poiché l'entità del premio compensativo varia in funzione dell'ubicazione della parcella di terreno, riveste particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa.

Viene controllata la congruenza tra i valori del codice ISTAT del comune e la denominazione dichiarata.

L'incongruenza tra il codice ISTAT e la denominazione del comune, oppure la mancata o errata indicazione di un comune rendono impossibile l'effettuazione del pagamento di quanto richiesto sulla particella stessa.

Altro elemento identificativo è la sezione censuaria, che deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono; la mancata o errata indicazione della sezione censuaria produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio.

La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del numero della particella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio, ad esclusione delle particelle contrassegnate come «casi particolari».

Si ricorda a tal fine che per ogni particella contrassegnata da «casi particolari» è necessario produrre la relativa documentazione giustificativa.

Qualora vengano riscontrate anomalie riferite alla ubicazione, all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse riferite non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie ammissibile e verranno applicate le conseguenti penalità.

Le anomalie relative all'ubicazione, all'esistenza ed all'estensione della particella possono essere sanate con la presentazione di una visura o certificato catastale rilasciato in data non anteriore al 1° gennaio 1998.

Il produttore ha la possibilità di rinunciare alla richiesta di premio per una specifica particella per causa di forza maggiore (documentata), con la conseguente esclusione dal pagamento del premio per la superficie in questione.

La rinuncia alla richiesta di premio per una determinata particella o parte di essa senza alcuna giustificazione, comporta invece l'esclusione dal pagamento del premio per la superficie in questione e l'applicazione delle penalità.

Qualora una particella dichiarata a seminativo risulti impiegata in utilizzi non compatibili con la compensazione al reddito per i seminativi viene esclusa dal pagamento del premio e verranno applicate le penalizzazioni previste.

VII.IV. *Superi.*

La superficie utilizzata viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che essa sia stata dichiarata correttamente e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio.

Una particella (identificata da: codice ISTAT comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene definita «in supero» quando la somma delle superfici utilizzate supera la superficie catastale.

Supero nell'ambito di una stessa domanda.

Per ciascuna particella dichiarata dal produttore in una domanda si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate ai diversi utilizzi e la superficie catastale.

Il superamento della superficie dichiarata rispetto a quella catastale, produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste (ad esclusione delle particelle sottoposte ai controlli oggettivi, per le quali il termine di confronto è la superficie accertata in loco).

Supero nell'ambito di più domande.

Per ciascuna particella dichiarata da due o più produttori, si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate utilizzate e la superficie catastale.

Nel calcolo dei superi non vengono considerate le particelle dichiarate a «Pascolo» nell'ambito delle «altre utilizzazioni».

Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale, produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste.

Supero rispetto all'accertato.

Per ogni particella dichiarata nelle domande sottoposte a controllo oggettivo si effettua un confronto tra la superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo e la superficie accertata relativamente allo stesso utilizzo.

Il superamento della superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo rispetto a quella effettivamente accertata, produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste.

VII.V. *Set-aside.*

Le domande di compensazione al reddito che aderiscono al regime generale saranno sottoposte ai controlli amministrativi volti ad accertare il rispetto dell'obbligo della messa a riposo dei terreni.

Per ritiro dei seminativi dalla produzione s'intende la messa a riposo di una superficie che nell'anno precedente sia stata coltivata per ottenere un raccolto, fatte salve le disposizioni descritte nella circolare ministeriale n. D/478/94, titolo VII, cap. 1.VII.

I terreni ritirati dalla produzione devono avere una superficie minima di ettari 0,30 (3.000 metri quadrati) con larghezza di almeno 20 metri, fatte salve le disposizioni descritte nella circolare ministeriale n. D/478/94, titolo VII, cap. 1.VII.

Le superfici «messe a riposo» devono restare tali per il periodo che va dal 15 gennaio al 31 agosto di ogni anno ed in tale periodo non possono essere oggetto di qualsivoglia fine lucrativo, agricolo e non (ad esempio pascolo, raccolta di fieno, ecc.), fatta eccezione delle

superfici destinate alle produzioni no-food. L'indicazione della codifica agronomica per ogni singola particella risulta indispensabile ai fini del controllo.

Prendendo in considerazione sia la distribuzione geografica delle particelle costituenti l'azienda, sia le deroghe e le tolleranze ammesse come previsto dalla normativa, viene verificata la correttezza delle proporzioni tra le superfici seminate (esclusi lenticchie, ceci, vecce e risone) e le superfici messe a riposo (cod. utilizzo 9 e/o 24) per ciascuna zona agraria interessata.

Le superfici messe a riposo devono essere state dichiarate nell'ambito degli utilizzi ammessi al regime di sostegno e/o a seminativo dichiarato dal medesimo produttore per le due campagne precedenti, fatti salvi i casi di deroga (circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994, titolo VII, par. 1).

Le superfici messe a riposo devono rispettare la proporzionalità con le superfici seminate per ogni «zona» fatti salvi i seguenti principi di deroga:

1) aziende su più zone contigue;

2) più zone di una stessa provincia;

3) zone con obbligo di set-aside minore o uguale a 2 ha;

4) trasferimenti di set-aside a zone con resa maggiore o uguale;

5) trasferimenti di set-aside a zone con resa minore;

6) tolleranza e quota volontaria.

Se la percentuale di superfici messe a riposo è inferiore alla percentuale minima richiesta dalla normativa (5%), si effettua il riproporzionamento delle superfici a premio per ciascuna zona del piano di regionalizzazione e ciascuna coltura.

Se la percentuale di superfici messe a riposo risulta superiore alla percentuale massima ammessa dalla normativa (5% + 5% di quota volontaria) delle superfici a premio, si effettua il riproporzionamento delle superfici lasciate a riposo per ciascuna zona del piano di regionalizzazione (la superficie ammissibile per ciascuna zona non potrà comunque essere inferiore a 3.000 metri).

Tuttavia, per le aziende che hanno assunto l'impegno pluriennale della messa a riposo di una determinata superficie, il limite massimo della superficie liquidabile a set-aside sarà comunque pari a quella dell'impegno assunto.

Le anomalie riscontrate sulle percentuali di superficie messa a riposo non potranno essere sanate in alcun modo.

VIII. - ANOMALIE DI SUPERFICIE.

La domanda di «variazione del piano colturale per semina primaverile» può essere presentata in totale sostituzione della domanda precedente.

Tale domanda di variazione non può comportare in alcun modo un aumento della superficie dichiarata.

IX. MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE.

In alternativa alla messa a riposo ordinaria il produttore aderente al regime generale può destinare una parte o l'intera superficie da lasciare a riposo alla coltivazione di prodotti da destinare alla trasformazione finalizzata all'ottenimento di prodotti ad uso non alimentare, né umano né animale.

Le superfici investite a tali colture devono essere dichiarate in domanda con codice utilizzo = «24».

Il produttore che dichiari di coltivare specie/varietà indicate con il codice utilizzo 24, limitatamente alle varietà elencate nella tabella 7 delle note esplicative per la compilazione delle domande di compensazione al reddito, deve avere stipulato uno o più contratti di coltivazione (una copia di ciascuno deve essere allegata alla domanda di compensazione) con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'A.I.M.A.

Il contratto in originale, a modifica della circolare A.I.M.A. n. 4 del 12 febbraio 1998, deve essere depositato in A.I.M.A. entro e non oltre la data di scadenza della domanda PAC seminativi, pena l'irricevibilità dello stesso.

Per la compilazione dei contratti si rimanda alle prescrizioni contenute nella circolare A.I.M.A. n. 19 del 1° dicembre 1997.

Si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che dopo la presentazione dei contratti non sarà consentito correggere e/o integrare i dati risultati mancanti ed il contratto medesimo dovrà ritenersi nullo.

Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato domanda di compensazione al reddito ed entro la data prevista per il deposito delle domande di variazione, il richiedente conserva il diritto alla compensazione soltanto se informa l'A.I.M.A. della modifica/risoluzione del contratto e presenta una domanda di variazione per la richiesta di compensazione al reddito (le superfici non più oggetto del contratto devono essere messe a riposo e le materie prime devono essere distrutte o interrate, ciò dovrà essere dimostrato da una attestazione rilasciata da un funzionario regionale operante nel settore agricolo o sanitario e trasmessa dal produttore all'A.I.M.A.).

Il collettore o primo trasformatore deve far pervenire all'A.I.M.A. la copia del contratto modificato o rescisso utilizzando il modello riportato nell'allegato IV della circolare D/686/97 (Contratto di coltivazione e di acquisto di materia prima ottenuta su terreni ritirati dalla produzione utilizzata per la fabbricazione di prodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale) prima della data prevista per il deposito delle variazioni alla domanda di compensazione.

Le domande con presenza di particelle messe a riposo per la produzione di prodotti da non destinarsi all'alimentazione umana o animale (codice utilizzo 24) per le quali si rileva l'assenza di contratti di coltivazione non possono essere liquidate. Tale anomalia non è correggibile.

Per tutte le domande per le quali sia stato depositato il contratto, invece, si sospende il pagamento della com-

pensazione per le sole superfici messe a riposo, in attesa della verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali.

La compensazione per i terreni messi a riposo può essere versata prima della trasformazione della materia prima, se:

1) è stata consegnata la quantità di materia prima per cui il produttore si era impegnato;

2) è stata presentata all'A.I.M.A. la dichiarazione di raccolta, di consegna e di presa in consegna della materia prima (entro il 15 ottobre per le colture a semina autunnale e entro il 15 dicembre per le colture a semina primaverile);

3) è stata fornita la prova della costituzione della cauzione da parte del primo trasformatore o del collettore;

4) è stata riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi del contratto (presenza delle anagrafiche dei contraenti, durata del contratto, specie e superficie di ciascuna materia prima, condizioni di fornitura, impegno del collettore/primo trasformatore a comunicare la eventuale destinazione in altri Paesi della Comunità, le utilizzazioni finali delle materie prime, la specificazione della quantità prevedibile di sottoprodotti nel caso di semi oleosi, la presentazione di un contratto per ciascuna materia).

In casi di mancato rispetto di tali adempimenti, viene bloccato il pagamento delle superfici messe a riposo.

Qualora si verifichi una riduzione della produzione prevista della materia prima oggetto di contratto e tale riduzione non sia stata giustificata preventivamente, nei confronti del coltivatore interessato è irrogata la sanzione di cui al paragrafo 2 dell'art. 9 del regolamento CEE n. 3887/92 (riduzione proporzionale delle superfici ammissibili alla compensazione prevista per il riposo delle terre).

Le rese cui fare riferimento per il calcolo della produzione prevista per ciascuna specie e varietà di semi oleosi sono riportate nelle circolari A.I.M.A. n. 19 dell'1° dicembre 1997 e n. 4 del 12 febbraio 1998.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la produzione prevista, ottenuta moltiplicando la resa per ettaro agli ettari coltivati, deve essere espressa in quintali.

Si evidenzia inoltre che, qualora durante il ciclo colturale, sopravvengano andamenti climatici sfavorevoli o cause di forza maggiore (danni causati da calamità naturali, animali od uccelli) tali da far prevedere una riduzione delle produzioni, il produttore può comunicare all'A.I.M.A. per mezzo di un modello «lettera di variazione» la nuova quantità per cui si impegna a consegnare. Tale variazione produttiva deve essere supportata da certificazione probante, rilasciata dall'Ispettorato regionale o provinciale e/o da perizia giurata di parte.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale reggente
LAZZARESCHI

98A3046

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE marzo 1998, n. **1228**.

Istruzioni per l'accesso ai servizi dello sportello di assistenza della Cassa depositi e prestiti.

Alle amministrazioni provinciali e comunali

e, per conoscenza:

Alle presidenze delle giunte regionali

Alle presidenze delle giunte delle province autonome

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'Unione province italiane (U.P.I.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

PREMESSA.

Il nuovo panorama operativo delineato da provvedimenti incisivi per il settore delle autonomie locali e per quello dei lavori pubblici, richiede oggi, proprio alle autonomie locali, non solo l'adozione di specifiche modalità di selezione e promozione dei progetti d'investimento ma anche e soprattutto elevate capacità di individuazione dei percorsi amministrativi più agili ed opportuni per la realizzazione dei progetti e di scelta delle differenti modalità di finanziamento degli stessi.

Tali esigenze sono ben note alla Cassa depositi e prestiti cui viene frequentemente richiesto dagli enti, nell'ambito dello svolgimento della propria attività di ente finanziatore degli investimenti locali, anche la realizzazione di una attività di assistenza ed affiancamento per la individuazione e la valutazione delle problematiche che ineriscono la realizzazione, il finanziamento e la gestione degli investimenti di loro competenza.

La Cassa depositi e prestiti ritiene che tali esigenze con il tempo siano destinate ad aumentare nella prospettiva:

di un irreversibile processo di decentramento amministrativo e di crescita dei poteri e dell'autonomia degli enti locali e territoriali, avviato da tempo e di recente rafforzato dagli interventi legislativi per la riforma della pubblica amministrazione e lo snellimento dell'attività amministrativa;

della celere implementazione del processo di unificazione europea che comporterà un sempre più stringente rispetto delle regole comunitarie, le direttive dell'Unione europea in materia di tutela della concorrenza e di politiche di agevolazione che impongono il rispetto delle regole dell'economia di mercato ed, in particolare, della disciplina degli appalti pubblici di lavori e di servizi;

della conseguente necessità, a fronte di una sempre più completa autonomia di bilancio degli enti, di ottimizzare l'utilizzo dei fondi pubblici disponibili per il finanziamento di progetti infrastrutturali e di attivare più modalità di finanziamento e risorse integrative per la realizzazione delle opere di interesse generale e di pubblica utilità.

La Cassa depositi e prestiti, rendendosi conto della forza d'urto che le innovazioni indicate potranno avere

sull'operatività degli enti e della crescente rilevanza che assume il rilancio degli investimenti non solo in termini di sviluppo economico ma anche in termini di coesione sociale, ritiene opportuno mettere a disposizione degli enti locali e territoriali la propria esperienza e capacità sul piano amministrativo e finanziario mediante la realizzazione di un servizio che li supporti nella risoluzione delle problematiche e dei quesiti che questi possono incontrare e dover sciogliere durante l'iter di realizzazione, finanziamento e gestione dei propri progetti d'investimento.

In questa visione di collaborazione tra differenti istituzioni e nella prospettiva di contribuire alla crescita della nuova cultura di amministrazione e di gestione della pubblica amministrazione richiesta dal nuovo scenario, viene licenziata la presente circolare che ha l'obiettivo di esplicitare le opportunità offerte dal nuovo servizio e di indicare le modalità di accesso e utilizzo dello stesso da parte degli enti.

1. LO SPORTELLO DI ASSISTENZA.

1.1. *Soggetti beneficiari.*

Potranno richiedere assistenza allo sportello i comuni, le province e le regioni nonché gli enti strumentali e le società da questi partecipati o controllati. Interlocutori preferenziali dello sportello saranno gli uffici tecnici ed amministrativi degli assessorati e degli enti, società e aziende che operano nel settore delle opere pubbliche e dei servizi di pubblica utilità ed più in generale della programmazione dello sviluppo territoriale.

Considerato che il principale obiettivo che l'attività di assistenza si pone è quella di coadiuvare gli enti che hanno la maggiore necessità di migliorare l'efficienza della spesa dei fondi nazionali e comunitari, l'attività viene indirizzata verso gli enti localizzati nelle aree depresse del Paese nel biennio 1998-1999.

1.2. *Modalità ed ambiti di assistenza.*

L'assistenza è fornita agli enti beneficiari a titolo gratuito ed è articolata principalmente su due piani:

1.2.1. *Assistenza di tipo amministrativo.*

L'assistenza su questo piano è finalizzata a rispondere ai quesiti che gli enti potranno porre in riferimento a problematiche inerenti:

le procedure ed i percorsi amministrativi ed approvativi di progetti d'investimento in riferimento ai settori di appartenenza di competenza degli enti (ad esempio: acqua, rifiuti, energia, edilizia, ecc.);

la corretta individuazione ed applicazione degli strumenti di accelerazione amministrativa (ad esempio: accordi di programma, conferenza di servizi, e loro modalità di svolgimento, ecc.);

l'opportunità del ricorso e l'individuazione del più adeguato strumento di programmazione negoziata nel caso di progetti d'investimento articolati ed intersettoriali (ad esempio: contratti d'area, patti territoriali, accordi di programma quadro, ecc.);

le modalità di cooperazione pubblico privato nella realizzazione e gestione di progetti d'investimento con particolare riguardo ai profili amministrativi (ad esempio: società miste pubblico-privato, aziende speciali, ecc.).

1.2.2. *Assistenza di tipo economico-finanziario.*

L'assistenza su questo piano è finalizzata a rispondere ai quesiti che gli enti potranno porre in riferimento a problematiche inerenti:

l'individuazione delle più opportune modalità di valutazione finanziaria dei progetti di investimento con l'indicazione degli elementi necessari per la loro impostazione (ad esempio: analisi costi/ricavi, analisi finanziaria, ecc.);

l'individuazione di possibili alternative sul piano economico e finanziario per la gestione ed il finanziamento dei progetti in funzione dei settori di appartenenza (ad esempio: modalità di gestione del servizio idrico integrato e possibilità di autofinanziamento degli investimenti idrici);

l'individuazione e la scelta delle modalità e degli strumenti di finanziamento dei progetti nell'ambito delle opportunità offerte:

dalle fonti pubbliche nazionali esistenti (leggi di incentivazione e finanziamento nazionali e regionali per settore e materia);

dai fondi strutturali e dalla relativa programmazione territoriale (quadro comunitario di sostegno, documenti unici di programmazione, programmi operativi plurifondo, programmi d'iniziativa comunitaria);

dal mercato creditizio e finanziario con particolare riguardo ai prodotti offerti dalla Cassa depositi e prestiti e da altri soggetti cofinanziatori;

le modalità di attivazione e la conoscenza delle procedure di accesso alle fonti di finanziamento indicate al punto precedente.

L'assistenza offerta avrà carattere generale e svolgerà funzioni di indirizzo per gli enti beneficiari, anche nella prospettiva di favorire agli enti medesimi l'accesso alle attività creditizie proprie della Cassa depositi e prestiti ed al Fondo di progettualità da questa gestito.

L'assistenza fornita non potrà intendersi in alcun modo sostitutiva delle procedure e degli atti richiesti da amministrazioni ed enti competenti per la definizione degli iter amministrativi, autorizzativi e di finanziamento degli investimenti: tali amministrazioni ed enti rimangono quindi gli interlocutori diretti degli enti beneficiari per l'attivazione di procedure e l'assegnazione di finanziamenti.

L'assistenza non potrà ugualmente intendersi sostitutiva delle attività di competenza degli uffici tecnici o dei professionisti abilitati (progettazione, direzione lavori, collaudo, elaborazione di valutazioni economico-finanziarie, attività relativa alla sicurezza nella progettazione ed esecuzione dei lavori).

2. LA PROCEDURA DI INOLTRO DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA.

2.1. *Lo sportello di assistenza.*

Le funzioni di assistenza saranno svolte dallo «Sportello di assistenza» appositamente istituito presso la segreteria della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti - via Goito, 4 - Roma.

Responsabile dello sportello: dott. Raffaele Barbuto.

2.2. *La procedura.*

La procedura di evasione delle richieste è articolata nelle seguenti fasi:

a) Inoltro delle richieste.

Le richieste di assistenza potranno essere inoltrate a mezzo posta oppure via fax al numero: 06-47233107 e dovranno essere indirizzate a:

«Sportello di assistenza» segreteria della Direzione generale - Cassa dd.pp. - via Goito, 4 - 00100 Roma.

Le richieste dovranno essere comprensive non solo delle problematiche rispetto alle quali è richiesta l'assistenza ma anche della documentazione che si ritiene utile allegare. Al fine di agevolare i rapporti tra la Cassa e gli enti è opportuno che le richieste riportino le indicazioni del funzionario responsabile della richiesta con l'indicazione del recapito telefonico e del numero di fax.

b) Esame delle richieste ed inoltro delle risposte.

L'attività di assistenza è aggiuntiva a quella istituzionale della Cassa: l'Istituto si riserva, pertanto, di valutare le richieste di assistenza e di istruire solo quelle che ritiene accoglibili.

La richiesta, alla quale non sarà possibile fornire un'immediata risposta, sarà istruita da un gruppo di lavoro, appositamente istituito, insieme ad Europrogetti & Finanza, società partecipata dalla Cassa depositi e prestiti, che provvederà all'esame e alla valutazione della documentazione inoltrata, all'analisi delle problematiche, alla stesura ed all'inoltro delle relative risposte.

Il direttore generale: SALVEMINI RISTUCCIA

98A3045

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 aprile 1998

Dollaro USA	1794,46
ECU	1957,94
Marco tedesco	988,03
Franco francese	294,75
Lira sterlina	3009,67
Fiorino olandese	877,23
Franco belga	47,884
Peseta spagnola	11,639
Corona danese	259,11
Lira irlandese	2493,22
Dracma greca	5,673
Escudo portoghese	9,645
Dollaro canadese	1249,71
Yen giapponese	13,814
Franco svizzero	1193,92
Scellino austriaco	140,43
Corona norvegese	237,93
Corona svedese	229,37
Marco finlandese	325,35
Dollaro australiano	1163,35

98A3164

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della «Società cooperativa edilizia picena a responsabilità limitata», in Ascoli Piceno

Con decreto direttoriale in data 25 marzo 1998 il sig. Capponi Silvio, residente in Force (Ascoli Piceno), via S. Pietro, 13, è stato nominato liquidatore della «Società cooperativa a responsabilità limitata edilizia picena», con sede in Ascoli Piceno, in sostituzione del sig. Cesaroni Sergio ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

98A3015

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Eagle S.I.M. - Società per azioni di intermediazione mobiliare, in Milano.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 18 marzo 1998, ha nominato il dott. Ernesto D'Agata commissario liquidatore ed il dott. Filippo Annunziata, il dott. Vittorio Cesarini e il prof. avv. Paolo Gualtieri componenti il comitato di sorveglianza della Eagle S.I.M. - Società per azioni di intermediazione mobiliare, con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 13 marzo 1998, ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

98A3048

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa di alcune società cooperative

Con deliberazione n. 711 del 13 marzo 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, della «C.O.F. - Coop. ortofrutticola friulana soc. coop. a r.l.», con sede in Udine - costituita il 28 febbraio 1968 per rogito notaio dott. Alberto Menazzi di Codroipo ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Lucio Leita con studio in Udine, via Mentana, 25.

Con deliberazione n. 835 del 20 marzo 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, della «Puliscoop soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 1° dicembre 1976 per rogito notaio dott. Arturo Gargano di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Antonio Collini con studio in Trieste, via S. Nicolò, 12.

Con deliberazione n. 836 del 20 marzo 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, della «Latteria sociale di Sedrano soc. coop. a r.l.», con sede in Sedrano - San Quirino, costituita il 9 febbraio 1973 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Fernando Padelletti con studio in Pordenone, viale delle Grazie, 5.

Con deliberazione n. 837 del 20 marzo 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, della «Latteria sociale turnaria di Meduno soc. coop. a r.l.», con sede in Meduno, costituita il 2 settembre 1927 per rogito notaio dott. A. Vascellari ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Aldo Pagotto con studio in Sacile, via Fornasotto, 13.

98A3049

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «ARCA cooperativa sociale a r.l.», in Pordenone

Con deliberazione n. 719 del 13 marzo 1998 la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore dell'«ARCA cooperativa sociale a r.l.», con sede in Pordenone, in liquidazione coatta amministrativa, il dott. Alberto Poggioli con studio in Pordenone, piazza Risorgimento, 10, in sostituzione del rag. Gabriele Buttignol che ha rinunciato all'incarico.

98A3050

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Micragin"». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1998).

Nel titolo dell'avviso citato in epigrafe, riportato sia a pag. 3 del sommario che a pag. 43, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: *«Micragin»*, leggasi: *«Migracin»*.

98A3135

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189